Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — Roma — Giovedì, 9 ottobre — Numero 235

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'* ***Estero cent. 35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale per l'anno 1914.

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1914 sono determinati in lire dodici, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti ed in lire quattordici, comprese le spese di posta, per i privati.

Il termine utile per siffatto abbonamento scade il 31 gennaio 1914.

I non ammessi alla franchigia postale, se contraggono l'associazione dopo tale termine, oltre al prezzo di lire quindici, stabilito, per l'intera annata della Raccolta, col decreto ministeriale del 19 marzo 1909, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile successivo, dovranno anche corrispondere la spesa di trasporto.

Le lettere e la corrispondenza concernenti l'associazione alla raccolta dovranno indirizzarsi alla Direzione dello stabilimento penale (Tipografia delle Mantellate — Servizio delle leggi) in Roma.

I vaglia e le cartoline vaglia saranno intestati al « Contabile della Tipografia delle Mantellate — Servizio delle leggi — in Roma ».

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1143** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 27 della legge 30 giugno 1910, n. 361, relativa al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana;

Veduto lo statuto della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, approvato con R. decreto 24 gennaio 1909, n. 219;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Banca predetta in data 30 dicembre 1911; 2, 6, 10 e 15 gennaio 1912, 5 e 17 agosto 1912, 23 dicembre 1912; 30 aprile e 23 giugno 1913;

Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, d'accordo col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito statuto della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, composto di 64 articoli, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente, in sostituzione dello statuto approvato con R. decreto 24 gennaio 1909, n. 219, che rimane abrogato.

Art. 2.

La vigilanza governativa sulla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia è esercitata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per mezzo dell'Ispettorato degli Istituti di credito e di previdenza.

Art. 3.

Alle adunanze del Consiglio d'amministrazione della Banca assiste un delegato governativo. A tale scopo il direttore dell'Istituto deve informare, volta per volta e in tempo utile, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato degli Istituti di credito e di previdenza) del giorno fissato per l'adunanza del Consiglio d'amministrazione.

Egli deve pure trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio i verbali delle deliberazioni entro cinque giorni da quello dell'adunanza in cui furono prese.

Art. 4.

Il delegato governativo ha facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti o agli interessi della Banca.

Di tale sospensione deve essere immediatamente informato il Ministero, il quale entro cinque giorni conferma o meno la sospensione, dandone notizia motivata al presidente dell'Istituto. Qualora il Consiglio insista nella deliberazione presa o non la revochi entro dieci giorni, il Ministero può annullarla con provvedimento definitivo.

Art. 5.

Qualora all'adunanza non abbia assistito un delegato governativo o quando questi non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il Ministero creda contraria alle leggi o ai regolamenti o agli interessi della Banca il ministro può direttamente sospenderla e in seguito annullarla, dandone immediata comunicazione al presidente dell'Istituto. Tale facoltà deve essere esercitata dal ministro entro cinque giorni da quello dell'arrivo del verbale.

Art. 6.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di disporre ispezioni ordinarie e straordinarie presso l'Istituto.

Ogni ispezione ordinaria o straordinaria deve essere eseguita nel giorno stesso in cui i funzionari incaricati di compierla si presentano all'Istituto, nè può essere rimandata per qualsiasi motivo ad altro giorno. Occorrendo più di un giorno, l'ispezione si prosegue nei giorni successivi senza interruzione, con quelle precauzioni che i funzionari stessi credano necessarie per assicurarne il risultato.

Nell'eseguire le ispezioni si deve aver riguardo alle esigenze del pubblico servizio.

Il Consiglio d'amministrazione, il direttore e coloro che li rappresentano, sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dai funzionari che hanno l'incarico dell'ispezione e debbono fare assistere all'ispezione il capo dei servizi ai quali riferisce il riscontro.

Art. 7.

I risultati di ogni ispezione devono essere accertati per mezzo di processo verbale. Qualora sorga contestazione tra i funzionari governativi ed i rappresentanti dell'Istituto deve farsene particolareggiata menzione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gli intervenuti, ciascuno dei quali può farvi inserire le dichiarazioni che reputi opportune.

Il processo verbale dell'ispezione è spedito entro cinque giorni dalla chiusura di esso al Ministero, con una relazione nella quale l'ispettore deve esporre le sue osservazioni e i suoi giudizi intorno all'andamento dell'Istituto, alle cagioni degli inconvenienti che fossero accertati e ai provvedimenti necessari per rimuoverli.

Le irregolarità gravi che possono dar luogo a provvedimenti, devono essere denunziate immedietamente.

Una copia del processo verbale dell'ispezione è rilasciata all'Amministrazione dell'Istituto.

Il processo verbale è presentato al Consiglio d'amministrazione nella prossima adunanza ed anche prima se dall'ispezione risultino fatti gravi.

Sono pure comunicate al Consiglio d'amministrazione le eventuali osservazioni del Ministero sui risultati delle ispezioni.

Art. 8.

Nelle situazioni periodiche e nei rendiconti annuali deve essere apposta la dichiarazione, sottoscritta dagli amministratori e dal direttore, che sono conformi alla verità. Il Ministero ha facoltà di chiedere tutti gli schiarimenti reputati necessari intorno ai documenti contabili trasmessi.

Art. 9.

Qualora il direttore della Banca, nell'adempimento del suo ufficio, trasgredisse le leggi, i regolamenti o lo statuto, o compisse atti che potessero compromettere gli interessi dell'Istituto, il ministro di agricoltura, industria e commercio, dopo avergli dato comunicazione per iscritto dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare nel termine prefissogli le proprie giustificazioni, può disporre la revocazione dall'impiego, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione della Banca.

Art. 10.

Qualora il Consiglio di amministrazione avesse compiuto o partecipato ad atti di violazione della legge, dei regolamenti e dello statuto o ad altri atti che potessero compromettere gli interessi della Banca, il ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro del tesoro, su parere del Consiglio di Stato, può promuovere il decreto Reale di scioglimento del Consiglio d'amministrazione e di nomina di un commissario regio.

In ogni caso gli addebiti fatti devono essere comunicati al Consiglio per iscritto, con invito a presentare entro un termine stabilito le eventuali giustificazioni.

Art. 11.

Nel caso di scioglimento del Consiglio d'amministrazione, la temporanea gestione della Banca è affidata ad un commissario regio, fino alla costituzione della nuova Amministrazione, che deve aver luogo entro sei mesi dalla data dell'effettiva immissione in carica del commissario.

Per gli atti che eccedono i limiti di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione, il commissario regio deve conseguire la preventiva approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 12.

Quando ricorrano le condizioni previste dal precedente art. 10 e sia di assoluta urgenza togliere l'amministrazione al Consiglio, che ne è investito, il ministro d'agricoltura, industria e commercio può sospendere il Consiglio d'amministrazione della Banca, e affidare temporaneamente la gestione di essa ad un commissario straordinario, il quale rimane in carica fino a che non sia stato nominato il commissario regio di cui all'art. 10 o il Consiglio d'amministrazione non sia stato reintegrato nelle sue funzioni.

Eguale provvedimento può essere adottato nel caso in cui per dimissioni volontarie, o per altre cause, il numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione sia inferiore a quattro; nel qual caso il commissario straordinario rimarrà in carica fino a quando il Consiglio non sia stato completato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

STATUTO della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia

Costituzione, scopo, capitale della Banca

Art. 1.

La Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, avente sede in Palermo, costituita in forza degli articoli 2 e 23 della legge 15 luglio 1906, n. 333, relativa al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, è retta dalla citata legge, non che da quella del 5 luglio 1908, n. 407, 30 giugno 1910, n. 361, relativa al Consorzio stesso e dal presente statuto organico.

La durata della Banca è illimitata.

Art. 2.

La Banca ha per iscopo le seguenti operazioni:

a) anticipazioni ai produttori di zolfo con garanzia sullo zolfo grezzo (minerale di zolfo, escluso sterro di zolfo), a mezzo di organi intermediari che operino nel nome e nell'interesse proprio;

b) anticipazioni sopra fedi di deposito e note di pegno di zolfi;

c) sconto di note di pegno su zolfi;

d) operazioni di credito a favore delle industrie nell'isola, che aumentino il consumo dello zolfo da praticarsi quando la disponibilità dell'Istituto superi il fabbisogno di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente articolo e per un complessivo ammontare massimo che non superi la metà del fondo di riserva;

e) operazioni di prestito su effetti cambiari emessi dal Consorzio solfifero siciliano, con appoggio di contratti di vendita di zolfi a termine a norma del R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62;

f) anticipazioni sulle obbligazioni emesse, con la garanzia dello Stato dal Consorzio solfifero siciliano;

g) anticipazioni passive presso gli Istituti di emissione o altri Istituti di credito, con garanzia di titoli in zolfi;

h) operazioni passive di prestito cambiario presso gli Istituti predetti, con cessione in garanzia di fedi di deposito e note di pegno di zolfi a norma dell'art. 4 del R. decreto sopra citato, e sconto passivo presso i medesimi delle cambiali emesse dal Consorzio come alla lett. *e)*;

i) risconto di note di pegno su zolfi;

k) emissione di obbligazioni di cui all'art. 27 della legge 30 giugno 1910, n. 361.

La Banca, previa speciale autorizzazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di partecipare allo impianto o all'esercizio dei Magazzini generali degli zolfi o all'uno e all'altro insieme e di assumere dei pari direttamente l'impianto e l'esercizio dei detti Magazzini, nei modi stabiliti nell'art. 22 della legge 30 giugno 1910, n. 361.

Il regolamento per tale servizio sarà approvato con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Le eventuali disponibilità di Cassa saranno depositate in conto corrente fruttifero presso Istituti di emissione o presso la Cassa centrale di risparmio «Vittorio Emanuele II» in Palermo e potranno essere temporaneamente impiegate:

a) in acquisto di tratte sull'estero dipendenti da vendita di zolfi siciliani, munite di almeno due firme di prim'ordine e a scadenza non maggiore di tre mesi;

b) in acquisto di buoni del tesoro o di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Art. 3.

È vietato l'acquisto di obbligazioni della Banca ed in genere qualunque operazione che non sia espressamente indicata nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il capitale della Banca è di sei milioni dei quali quattro già conferiti per metà dal tesoro dello Stato e l'altra metà dal Consorzio solfifero siciliano, a mezzo del Banco di Sicilia.

Il versamento degli altri due milioni sarà eseguito dal tesoro dello Stato con le norme e le condizioni di cui all'art 26 della legge 30 giugno 1910, n. 361.

Art. 5.

Il fondo di riserva è formato dal cumulo degli utili netti annuali i quali sono destinati a questo scopo.

Il Consiglio di amministrazione della Banca, alla chiusura del bilancio, può destinare, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio una parte degli utili netti accertati, a scopi di pubblica utilità attinenti all'industria solfifera, o di beneficenza con speciale riguardo agli operai occupati nella stessa industria.

La parte di utili disponibile per questi scopi potrà essere:

Del 10 0[0 quando il fondo di riserva ordinario sia compreso nei limiti da lire cinquecentomila a lire un milione.

Del 20 0[0 quando il detto fondo sia compreso nei limiti da lire un milione a lire due milione.

Del 25 0[0 quando il detto fondo superi la cifra di lire due milioni.

Amministrazione

Art. 6.

L'amministrazione della Banca è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e sei consiglieri.

Il presidente e tre consiglieri sono nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio di accordo col ministro del tesoro; gli altri tre consiglieri sono nominati uno dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia e due dal Consiglio di amministrazione del Consorzio solfifero siciliano.

Art. 7.

Tre sindaci, nominati rispettivamente dal ministro di agricoltura, industria e commercio, dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia e dal Consiglio di amministrazione del Consorzio solfifero siciliano, riferiscono collegialmente ogni anno sui risultati dell'esercizio.

I sindaci devono esaminare, almeno ogni trimestre, i libri della Banca, per conoscerne le operazioni ed accertare la bontà del metodo di scrittura; fare frequenti ed impovvisi riscontri per riconoscere sulla scorta dei libri l'esistenza dei titoli e valori di qualunque specie ed in generale sorvegliare che le disposizioni dello statuto siano adempiute dagli amministratori.

I sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio.

La durata in carica dei sindaci è annuale; essi possono essere riconfermati.

Il loro compenso è annualmente determinato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 8.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti. Nel caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti del Consiglio d'amministrazione che senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, sono dichiarati decaduti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e devono essere sostituiti entro un mese dalla data della proclamazione della decadenza.

Art. 9.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e può essere convocato altre volte quando occorra.

La convocazione è fatta in via ordinaria dal presidente, inoltre il Consiglio può essere convocato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio e anche su richiesta motivata di almeno tre consiglieri.

La convocazione si fa per lettera raccomandata nella quale deve essere iscritto l'ordine del giorno da discutersi.

Ai consiglieri residenti fuori Palermo l'invito dev' essere spedito almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta.

Nei casi di assoluta urgenza il Consiglio può anche essere convocato con avviso telegrafico, per il giorno successivo.

Art. 10.

Il presidente ed i consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il triennio decorre dall'approvazione dell'ultimo bilancio da parte del Consiglio.

Alla scadenza del triennio la nomina del presidente e dei consiglieri sarà promossa nel mese di febbraio, e i nuovi eletti entreranno in carica appena il Consiglio uscente abbia deliberato il bilancio.

Qualora per qualsiasi causa cessi di far parte del Consiglio qualcuno dei suoi componenti, si deve provvedere entro un mese alla sua sostituzione.

Il nuovo eletto rimane in carica sino al termine del triennio in corso.

Art. 11.

Il Consiglio d'amministrazione nomina nel suo seno un vice presidente.

Quando il presidente sia assente od impedito, ne assume l'ufficio il vice presidente, e, in mancanza anche di questo, il consigliere più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal consigliere più giovane fra i presenti.

Potrà tuttavia il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, fare intervenire alla seduta un impiegato della Banca per coadiuvare il consigliere segretario.

Art. 12.

Al Consiglio d'amministrazione sono conferiti tutti i poteri necessari pel funzionamento della Banca; in particolar modo esso:

a) destina i fondi disponibili entro cui il direttore dovrà provvedere alle domande di anticipazioni da parte di privati, stabilisce la misura delle anticipazioni su fedi di deposito nei limiti fissati nel presente statuto, il tasso d'interesse sulle operazioni medesime e il saggio dello sconto delle note di pegno;

b) delibera volta per volta su ciascuna delle altre operazioni attive;

c) delibera sulle operazioni passive, stabilendone le modalità;

d) delibera sulla emissione delle obbligazioni in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari;

e) delibera il bilancio annuale da sottoporsi all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

f) propone al Ministero di agricoltura, industria e commercio l'organico degli impiegati e le eventuali modificazioni di esso;

g) nomina, promuove, punisce gli impiegati sulla proposta del direttore secondo le norme del regolamento;

h) forma il regolamento interno e disciplinare;

i) autorizza le liti e nomina, sulla proposta del direttore, avvocati, procuratori legali e notari;

k) delega per turno un consigliere per firmare insieme al direttore i titoli e documenti indicati all'art. 17;

l) delega uno dei suoi membri residenti a Palermo a sostituire il direttore nei casi d'impedimento;

m) autorizza le spese di amministrazione.

Art. 13.

I consiglieri di amministrazione hanno diritto ad una medaglia di presenza di L. 15 per ciascun giorno in cui intervengano ad adunanze di Consiglio o di Commissioni speciali nominate dal Consiglio.

Il presidente ha diritto ad una medaglia di L. 25.

Il consigliere di turno ha diritto ad una medaglia di L. 10 per ogni giorno di servizio effettivamente prestato.

I consiglieri non residenti a Palermo hanno diritto, oltre alla medaglia di presenza, al rimborso delle spese di viaggio in prima classe.

Ai consiglieri che per ragione di ufficio si rechino fuori residenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sarà corrisposta una diaria di L. 25 se si rechino in continente e di L. 20 se si rechino in Sicilia.

La diaria è corrisposta per tutta la durata della missione, dal giorno della partenza a quello del ritorno.

Art. 14.

L'ufficio di componente il Consiglio di amministrazione della Banca è incompatibile con quello di consigliere di amministrazione del Consorzio e del Banco di Sicilia.

Art. 15.

I componenti il Consiglio di amministrazione devono astenersi dal prender parte alle deliberazioni nelle quali siano direttamente o indirettamente interessati essi stessi, ovvero loro parenti ed affini sino al quarto grado inclusivo.

È vietato ai componenti il Consiglio predetto, ai sindaci ed agli impiegati della Banca di fare operazioni che importino in qualunque modo obbligazioni dirette od indirette verso la stessa.

Art. 16.

Il presidente corrisponde col Governo, convoca e presiede le adunanze del Consiglio d'amministrazione e delle Commissioni.

Comunica al Ministero d'agricoltura, industria e commercio il sunto delle deliberazioni del Consiglio stesso entro tre giorni da quello dell'adunanza e trasmette al Ministero il bilancio annuale, che porterà la sua firma oltre quella del consigliere di turno, del direttore e del ragioniere.

Art. 17.

Il direttore è nominato con decreto del ministro d'agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro.

Egli può essere dallo stesso sospeso sia direttamente, sia sulla proposta del Consiglio d'amministrazione nei casi previsti dal regolamento interno e disciplinare.

Egli ha la gestione degli affari, esegue le deliberazioni del Consiglio e firma gli atti da esso approvati; trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio i verbali delle deliberazioni del Consiglio entro cinque giorni dall'adunanza in cui furono prese; rappresenta la Banca nei giudizi autorizzati dal Consiglio e nei rapporti con le autorità amministrative e coi terzi in genere; firma la corrispondenza della Banca e corrisponde direttamente col Governo per gli atti relativi alla gestione degli affari, forma il bilancio annuale e lo presenta con una relazione al Consiglio di amministrazione; insieme con un consigliere di amministrazione firma i mandati di pagamento, gli ordinativi d'incasso e le quietanze, le girate dei titoli ed assegni di pertinenza della Banca, le cambiali e qualsiasi altro titolo circolante in commercio, emesso dalla Banca stessa, sopraintende all'amministrazione in genere, propone al Consiglio le nomine, le promozioni, le punizioni disciplinari degli impiegati; può sospendere gli impiegati stessi in via di urgenza e per mancanze gravi, riferendone però al Consiglio nella prima immediata riunione, assiste con voto consultivo alle adunanze del Consiglio e riferisce ad esso sulle liti e su tutti gli affari ordinari e straordinari facendo le sue proposte; infine provvede alle spese urgenti entro i limiti che gli saranno determinati dal Consiglio.

Lo stipendio del direttore è fissato nel decreto di nomina.

Bilancio e situazione dei conti

Art. 18.

L'esercizio finanziario comincia e termina con l'anno solare.

Il bilancio annuale formato dal direttore e illustrato da una sua relazione viene deliberato dal Consiglio di amministrazione dopo che sia stato riveduto dai sindaci. Entro il mese di marzo viene trasmesso dal presidente, unitamente alla relazione del direttore e dei sindaci, al Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'approvazione e comunicato al Ministero del tesoro.

Tale bilancio è anche comunicato insieme alle relazioni anzidette, al Consorzio solfifero e al Banco di Sicilia e pubblicato per estratto almeno in due tra i più diffusi giornali dell'isola.

Art. 19.

La Banca forma nei primi dieci giorni di ogni mese la situazione dei conti, riferibile al mese precedente, secondo un modello approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e la comunica entro il medesimo termine al Ministero stesso, a quello del tesoro e alle Direzioni generali degli Istituti di emissione e del Consorzio solfifero siciliano. La situazione dei conti porterà la firma del presidente oltre quella del direttore, del consigliere di turno e del ragioniere della Banca.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 20.

La Banca non può essere proprietaria di miniere, nè d'immobili in genere e qualora per ricuperare i propri crediti dovesse divenirlo in seguito ad espropriazione od altrimenti, dovrà alienarli nel termine non maggiore di tre anni.

Art. 21.

Il direttore e gl'impiegati della Banca devono essere assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il concorso della Banca nel pagamento dei relativi premi sarà di due terzi.

Nel regolamento organico saranno determinate la forma e le modalità dell'assicurazione.

Art. 22.

Per essere nominato impiegato o fattorino della Banca occorre aver compiuto l'età di 21 anni e non oltrepassata quella di 35.

Questa disposizione non è applicabile al direttore.

Il limite massimo di età per restare in servizio è di anni 70 compiuti; per il direttore di anni 75.

Art. 23.

L'art. 22 non è applicabile agli attuali impiegati per quanto riguarda l'ammissione in servizio.

Art. 24.

Le eventuali modificazioni al presente statuto devono essere proposte dal Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto Reale promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio di accordo col Ministero del tesoro.

Le modificazioni possono essere promosse dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro del tesoro, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Art. 25.

Il regolamento interno disciplinare, contenente la pianta organica degli impiegati e le norme per le nomine, assicurazioni, promozioni, punizioni, nonchè le eventuali modificazioni del regolamento stesso, devono essere deliberati dal Consiglio d'amministrazione e approvati con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro del tesoro.

Art. 26.

Il servizio di Cassa può essere affidato al Banco di Sicilia o alla Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele II » in Palermo, in conformità di apposita convenzione scritta.

Anticipazioni su zolfi grezzi

Art. 27.

Ai termini dell'art. 2, lett. *a*) dello statuto della Banca, il Consiglio d'amministrazione determina annualmente un fondo per le anticipazioni da farsi agli esercenti di miniere, con garanzia sullo zolfo grezzo (escluso sterro di zolfo).

Questo fondo può essere aumentato o diminuito anche in corso di esercizio, per deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 28.

Le anticipazioni vengono fatte dalla Banca a mezzo dei seguenti organi intermediarî:

a) società cooperative in nome collettivo per l'esercizio del credito su zolfi grezzi legalmente costituite tra non meno di dieci esercenti di miniere con capitale sociale non inferiore a lire ventimila sottoscritto e versato;

b) corrispondenti locali, ammessi su loro domanda, dal Consiglio di amministrazione, i quali apprestino una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in obbligazioni della Banca.

Art. 29.

Gli organi intermediari di cui all'articolo precedente operano nel nome e nell'interesse proprio.

Art. 30.

Le società cooperative devono prestare la cauzione che sarà indicata volta per volta dal Consiglio di amministrazione, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e devono altresì presentare l'atto costitutivo, lo statuto ed il libro dei soci.

L'atto costitutivo deve escludere il recesso dei soci.

Gli aspiranti alla nomina di corrispondenti locali devono rivolgere domanda al direttore della Banca, indicando il centro solfifero ove vogliono operare, ed il fido a cui aspirano.

Art. 31.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, deciderà sull'accoglimento della domanda e nel caso affermativo stabilirà il fido e la relativa cauzione.

Art. 32.

I firmatari delle domande accolte dovranno stipulare il contratto di obbligo e di prestazione della cauzione; essi possono fare anticipazioni ai singoli esercenti di miniere del rispettivo centro di produzione a un tasso non eccedente la misura indicata volta per volta dal Consiglio d'amministrazione con pegno sullo zolfo grezzo (minerale di zolfo escluso lo sterro) dedotta la quota di estaglio, nel limite non maggiore di quattro quinti della spesa reale di estirpazione e trasporto sui piani delle miniere. In ogni caso non si potrà mai superare la somma massima di lire venti per ogni cassa di zolfo grezzo della misura in uso di quattro metri cubi per ogni cassa.

Art. 33.

Per ottenere le anticipazioni, di cui all'art. 27, gli esercenti devono rivolgere domanda ai rispettivi organi intermediarî, descrivendo sommariamente la posizione delle zolfare, i mezzi di fusione la distanza di questi dai colti vicini e quella della più vicina stazione ferroviaria o magazzino di deposito, la identità della massa degli zolfi grezzi su cui si chiede l'anticipo, la quantità dello zolfo grezzo e la resa approssimativa.

Inoltre devono unire alla domanda la copia legale del contratto di gabella della zolfara, il certificato d'iscrizione al sindacato obbligatorio per gl'infortuni, la polizza di assicurazione contro l'incendio dello zolfo grezzo su cui si chiede l'anticipo, la ricevuta della fondiaria, la dichiarazione dei proprietari di non avere alcun credito di estaglio e quella del direttore della miniera che non esiste alcun sequestro.

Art. 34.

Quando la domanda sia accolta, l'esercente dovrà rilasciare una cambiale a favore degli intermediari, pel valore e per la scadenza stabilita e nel contempo dovrà stipulare un contratto col quale, in garanzia della cambiale stessa, cede in pegno tutta la massa del minerale sul quale è stata chiesta tutta l'anticipazione.

Questo minerale sarà immediatamente consegnato ad un custode scelto d'accordo dallo intermediario e dall'esercente, e di tale consegna si farà un verbale in tripla copia di cui una sarà data al custode, l'altra all'esercente e la terza all'intermediario.

Art. 35.

La Banca fa le anticipazioni su zolfi grezzi agli organi intermediari che ne facciano richiesta, mediante sconto degli effetti loro rilasciati dagli esercenti ed appoggiati ai contratti e ai documenti previsti dall'articolo precedente per la costituzione del pegno.

Il Consiglio di amministrazione si riserva di ammettere allo sconto gli effetti medesimi con la cessione del pegno corrispondente e al saggio d'interesse non maggiore del cinque per cento, previo esame dei documenti di cui all'art. 33 e salva la facoltà di constatare la esistenza del pegno che deve intendersi ad essa trasferito.

Art. 36.

Nel contratto di cui all'art. 34 sarà pure determinata la somma necessaria per la fusione del minerale e per il trasporto dello zolfo allo scalo ferroviario ed in mancanza ai magazzini generali o consorziali.

Questa somma sarà prelevata e ritenuta dall'intermediario, per provvedere a tali spese, onde procedere in tempo alle operazioni di fusione e di abbasso e ciò qualora lo esercente non vi provveda in tempo per suo conto.

Se per le dette spese occorrerà somma maggiore l'intermediario sarà tenuto a provvedere in proprio.

Art. 37.

La massa di minerale data in pegno sarà impostata a cassa piena e sarà identificata mediante l'apposizione di un palo portante una tabella con la leggenda indicante la quantità e il vincolo a favore della Banca.

La detta massa sarà ingessata tutto intorno.

Art. 38.

Il minerale di zolfo dato in pegno sarà fuso con precedenza su tutto l'altro non vincolato.

La fusione sarà fatta sotto la sorveglianza del custode.

Lo zolfo fuso sarà, a cura del custode medesimo, abbassato prontamente nei magazzini generali o consorziali e vi sarà depositato a nome dell'esercente, con dichiarazione del vincolo del pegno a favore della Banca.

La dichiarazione contenente il vincolo suddetto, dovrà indicare l'ammontare e la scadenza della cambiale contenente il credito

della Banca, non che la data e la registrazione del contratto di cui all'aart. 34 e sarà inserita tanto sulla fede di deposito quanto sulla relativa nota di pegno.

Sarà obbligo dell'intermediario di assistere sotto la sua responsabilità a tutte le operazioni contemplate nel presente articolo.

Art. 39.

Le spese occorrenti per la verifica, accatastamento ed infossamento dello zolfo grezzo, quelle per la eventuale assistenza alla fusione e custodia degli zolfi fusi sino all'abbasso nei magazzini consorziali sono a carico dell'esercente; la indennità al depositario degli zolfi di cui all'art. 34 va a carico dell'intermediario.

Art. 40.

Eseguito il deposito dello zolfo fuso nei magazzini consorziali, come all'art. 38, e qualora la cambiale non sia ancora scaduta e pagata, la cambiale stessa sarà di diritto estinta mercè un'operazione di anticipazione sullo zolfo fuso, da farsi con le norme prescritte per tali operazioni.

Art. 41.

Qualora il valore dello zolfo fuso rappresentato dalla fede di deposito non arriverà a coprire il credito della Banca l'intermediario pagherà in proprio la differenza.

Art. 42.

La Banca mineraria controlla le operazioni dei suoi organi intermediari e, ove occorra, il Consiglio di amministrazione può diminuire o sopprimere le assegnazioni del fido di cui agli articoli precedenti.

Anticipazioni su fedi di deposito e note di pegno.

Art. 43.

Le anticipazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 possono essere accordate ai legittimi possessori delle fedi di deposito e note di pegno di zolfi deposti nei magazzini a disposizione del Consorzio.

Di regola la misura delle anticipazioni non potrà superare i 4/5 del valore attribuito ai titoli summentovati, al netto delle spese di trasporto e del contributo a favore del Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gl'infortuni nelle miniere di zolfo.

Tuttavia, concorrendo circostanze favorevoli, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare che le anticipazioni siano consentite in misura maggiore, da non oltrepassare i 9/10 del valore come sopra stabilito.

Tale deliberazione dev'essere sottoposta all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio prima di avere esecuzione.

Art. 44.

Ogni operazione di anticipazione deve risultare da contratto scritto su apposita cartella a stampa, approvata dal Consiglio di amministrazione, nella quale sono specificate le condizioni dell'operazione stessa.

L'anticipazione sarà consentita contro ritiro delle correlative fedi di deposito e note di pegno.

Le fedi di deposito e note di pegno sulle quali vengono fatte le anticipazioni sono ritenute dalla Banca sino a che il debito non sia estinto dal debitore direttamente o per mezzo del Consorzio solfifero in sede di ripartizione del prezzo della merce venduta secondo i suoi speciali ordinamenti.

Art. 45.

Le fedi di deposito e note di pegno saranno depositate presso la Banca insieme ad apposita distinta fornita dalla Banca, la quale sarà firmata dal depositante e conterrà il numero delle fedi e note suddette, la quantità e la qualità dello zolfo, il valore lordo ad esso attribuito, le spese segnate sui titoli stessi, e l'importo netto di ogni titolo.

Art. 46.

Nelle cartelle di anticipazione saranno descritte le fedi di deposito, con la indicazione del prezzo lordo dello zolfo, e dello importo netto e vi sarà inoltre esposta la somma da anticipare.

La cartella sarà fatta in doppio originale a firma del depositante, del direttore, del consigliere di turno e del ragioniere.

Un esemplare rimarrà in possesso della Banca e l'altro in possesso dello intestatario della cartella.

Art. 47.

Le anticipazioni hanno la durata di sei mesi, ma possono essere prorogate di ufficio, se non siano state estinte nel detto termine.

In questo caso gli interessi scaduti sono capitalizzati in favore della Banca.

Art. 48.

Gli interessi a debito sono calcolati con valuta dal giorno dell'operazione e cessano il giorno precedente al versamento.

Art. 49.

La maggiore somma oltre quella anticipata, risultante dal valore attribuito dal Consorzio alla fede di deposito sulla quale viene fatta l'anticipazione resta vincolata in favore della Banca a garanzia e pegno del rimborso della somma anticipata.

Questo patto dev'essere testualmente inserito nella cartella di anticipazione.

Art. 50.

Ogni qualvolta si verifichi la liquidazione totale o parziale dei titoli depositati, la Banca, riscossa la quota spettante al suo debitore, accredita quest'ultimo della differenza rimasta dopo dedotto il credito della Banca per capitale e interessi.

Su tale rimanenza tenuta a disposizione del titolare non decorrono interessi.

Art. 51.

Il depositante può ottenere, anche parzialmente, la restituzione dei titoli dati in garanzia, contro relativo rimborso dell'anticipazione accordata sui titoli stessi e pagamento degli interessi fino al giorno del rimborso.

Art. 52.

Nei casi di rimborsi parziali, il depositante deve presentare alla Banca la cartella a lui consegnata perchè vi siano apposte le variazioni occorrenti e vi sia segnata la somma versata con la firma per quietanza del direttore e del consigliere di turno, col visto del ragioniere.

Art. 53.

Pel ritiro dei titoli, il depositante deve dare avviso alla Banca tre giorni prima.

Se non si presenta al giorno stabilito occorre un nuovo avviso.

Contro il ritiro totale delle fedi deve restituire l'esemplare della cartella esistente a sue mani, apponendovi la propria firma per quietanza e versare oltre alla somma dovuta per capitale, l'importo degli interessi liquidati a suo carico.

Operazioni di credito a favore delle industrie che aumentino il consumo dello zolfo

Art. 54.

Le operazioni di credito di cui all'art. 2, lett. *d*) saranno fatte con la forma cambiaria alle condizioni e con le garanzie che il Consiglio d'amministrazione stabilirà volta per volta.

Operazioni di credito su effetti cambiarî emessi dal Consorzio solfifero con appoggio di contratti di vendita a termine e norma del R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62

Art. 55.

La Banca è autorizzata a compiere prestiti su effetti cambiarî emessi dal Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, con garanzia di contratti di vendita a termine di zolfi, in conformità degli articoli 1 e 2 del R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62.

Art. 56.

All'atto della presentazione degli effetti cambiarî il Consorzio deve esibire, per visione alla Banca, i contratti di vendita e accompagnare gli effetti stessi con una distinta firmata che rimarrà presso la Banca.

La distinta deve specificare:

a) il numero, la data di creazione del contratto, la data di registrazione, il nome del compratore;

b) la quantità in quintali dello zolfo venduto, e di quello già consegnato;

c) le eventuali operazioni di prestito cambiario precedentemente fatte su zolfo venduto allo stesso compratore;

d) la quantità di zolfo venduto con lo stesso contratto in base alla quale si chiede il prestito;

e) la qualità dello zolfo;

f) la data di consegna delle rate in base alle quali si chiede il prestito;

g) il prezzo netto dell'anticipo;

h) l'ammontare in lire dello zolfo in base al quale si opera il prestito;

i) la somma corrispondente ai 3/4 dell'ammontare di cui alla lettera precedente;

l) il numero d'ordine e la scadenza dell'effetto cambiario.

Art. 57.

La scadenza dell'effetto cambiario sarà almeno un giorno posteriore alla consegna dello zolfo sul quale si è fatta l'operazione cambiaria.

Operazioni passive di prestito cambiario presso gli Istituti di credito con cessione in garanzia di fedi di deposito e note di pegno per zolfi a norma dell'art. 4 del R. decreto sovra citato e sconto passivo presso i medesimi delle cambiali emesse dal Consorzio

Art. 58.

La Banca può emettere, in conformità dell'art. 4 del R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62, effetti cambiari con scadenza non superiore a quattro mesi e in base a questi ottenere prestiti a saggio di favore dagli Istituti di emissione a ciò autorizzati dalla legge 31 dicembre 1907, n. 804, depositando in garanzia fedi di deposito e note di pegno di zolfi.

Dette cambiali possono anche essere emesse allo stesso scopo a favore di altri Istituti, purchè l'operazione sia fatta a saggio d'interesse non superiore a quello praticato dagli Istituti di emissione ed alle stesse condizioni.

Il Consiglio d'amministrazione potrà, per eccezionali circostanze in base a deliberazione motivata, fare le operazioni anzidette a un tasso superiore ed a condizioni diverse di quelle praticate dagli Istituti di emissione.

In questo caso però il saggio d'interesse dovrà pur sempre essere inferiore a quello praticato dalla Banca nelle operazioni attive.

Art. 59.

La direzione della Banca mineraria stabilisce col Banco di Sicilia, quale cassiere del Consorzio solfifero e cogli Istituti sovventori le norme per l'attuazione dell'art. 4 del R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62, in quanto si riferiscano alla eventuale estinzione totale o parziale dei titoli in zolfo prima della scadenza e assicurino il pagamento degli effetti alla scadenza.

Art. 60.

La Banca mineraria a norma dell'art. 3 del R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62, può scontare a saggio di favore presso gli Istituti di emissione a ciò autorizzati dalla legge 31 dicembre 1907, n. 804, le cambiali con scadenza non superiore a quattro mesi cedutele dal Consorzio solfifero.

Le modalità dell'operazione sono determinate dal citato articolo del R. decreto 9 febbraio 1908.

La Banca mineraria potrà scontare i detti effetti cambiari presso altri Istituti di credito, osservando però le norme di cui al precedente art. 58.

Anticipazioni passive presso gli Istituti predetti con garanzia di titoli in zolfi

Art. 61.

La Banca può chiedere agli Istituti di emissione o ad altri Istituti di credito, anticipazioni su fedi di deposito e note di pegno sulle quali essa ha fatto delle sovvenzioni, per un ammontare non superiore alla somma da essa anticipata.

Le modalità dell'operazione e il saggio dell'interesse sono determinati volta per volta dal Consiglio di amministrazione.

Emissione di obbligazioni

Art. 62.

La Banca ha facoltà di emettere obbligazioni per un ammontare, non superiore al capitale versato, ammortizzabili mediante sorteggi annuali, nel termine di cinquant'anni.

La misura massima dell'interesse sulle obbligazioni e le modalità relative alla emissione sono stabilite con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio di accordo col ministro del tesoro.

Art. 63.

L'impiego delle somme ricavate dal collocamento delle obbligazioni e di quelle provenienti dal corrispondente aumento del capitale, è determinato volta per volta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 64.

Dopo la prima emissione di obbligazioni nessun'altra può esserne fatta fino a quando la Banca non abbia effettivamente riscosso dal tesoro dello Stato, le rispettive quote di maggior capitale, in quanto sono consentite in virtù della legge in vigore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re, *in udienza del 6 settembre 1913, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 75.150, a favore dei bilanci dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno.*

SIRE!

Il Governo ha riconosciuto doveroso di fare una elargizione di

L. 40.000 in favore dei connazionali residenti a Tirnovo (Bulgaria), danneggiati dal terremoto del 14 giugno u. s., inscrivendo tale somma nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Inoltre ha ravvisato di inscrivere nello stesso stato di previsione la somma di L. 35.000 per provvedere alle spese della delegazione italiana nella Commissione internazionale per la delimitazione dei confini dell'Albania.

Da ultimo si è manifestata la necessità di aumentare di L. 150 lo stanziamento del capitolo inscritto nel bilancio del Ministero dell'interno per fitto di locali in uso degli archivi di Stato, allo scopo di sopperire a parte di una maggiore spesa dipendente da rinnovazione del contratto di affitto di una sezione dell'archivio di Stato di Bologna.

Il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 38 della legge di contabilità generale ha deliberato di prelevare la complessiva somma di L. 75.150 dal fondo di riserva delle spese impreviste mediante il disegno di decreto che il riferente si onora sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà.

Il numero **1157** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-914, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 295.500, rimane disponibile la somma di L. 704.500;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-914, è autorizzata una 5ª prelevazione nella somma di lire settantacinquemila centocinquanta (L. 75.150), da inscriversi ai capitoli degli stati di previsione infraindicati per l'esercizio finanziario predetto:

Ministero degli affari esteri - Cap. n. 37: « Missioni politiche e commerciali, ecc. »	L.	35.000
Ministero degli affari esteri - Cap. n. 67-*ter*: « Sussidî a favore dei danneggiati dal terremoto del 14 giugno 1913 a Tirnovo (Bulgaria) » . .	»	40.000
Ministero dell'interno - Cap. n. 39: « Fitto di locali per gli archivi di Stato »	»	150
	L.	75.150

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a bordo della R. nave *Dante Alighieri*, addì 6 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. M. il Re,** *in udienza dell'11 settembre 1913, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una prelevazione di L. 30.000 occorrenti per le buste elettorali politiche.*

SIRE!

Non appena sarà indetta la convocazione dei comizi elettorali politici, a cura dei prefetti del Regno verrà effettuato l'allestimento e l'invio ai Comuni, da cui i collegi sono formati, dei pacchi di buste occorrenti per ciascuna sezione elettorale, con le stesse cautele prescritte per il trasporto delle carte-valori.

A tale uopo occorre la spesa straordinaria di L. 30.000 per la quale non sono stanziati i fondi necessari nel bilancio del Ministero dell'interno, donde il bisogno di fare ricorso al fondo di riserva delle spese impreviste, secondo la facoltà concessa al Governo dall'art. 38 della legge di contabilità generale.

Il prelevamento della anzidetta somma di L. 30.000 viene autorizzato col seguente disegno di decreto che il riferente si onora sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà.

Il numero **1158** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-914, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 370.650, rimane disponibile la somma di L. 629.350;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-914, è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di lire trentamila (L. 30.000) da inscriversi al capitolo n. 181-*ter* « Spese per la formazione presso le prefetture del Regno dei pacchi di buste occorrenti per le operazioni elettorali politiche e per l'invio ai Co-

muni dei pacchi medesimi », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente R. decreto:

N. 1160

Regio Decreto 25 agosto 1913, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, viene riconosciuta come corpo morale la Cassa mutua di previdenza per gli agenti della ferrovia circumetnea, istituita presso la Società siciliana di lavori pubblici con sede in Catania, e ne è approvato lo statuto.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 settembre 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Varese Ligure (Genova).

SIRE!

La rappresentanza comunale di Varese Ligure si mostra inosservante delle norme di legge e sprezzante delle disposizioni delle autorità superiori.

L'invio, nel maggio scorso, di un commissario prefettizio incaricato di eseguire un'inchiesta su quella civica azienda, diede luogo ad un grave incidente, a causa della violenza e dello spirito di ribellione del sindaco. Furono in quell'occasione da lui pronunciate parole oltraggiose per l'autorità, con grave scandalo della popolazione che ne ebbe notizia.

Il sindaco e la Giunta avevano anzi presentato, in segno di protesta, le dimissioni, che ritirarono in seguito alla riconfermata fiducia da parte della maggioranza consiliare, la quale ha in conseguenza dimostrato di rendersi solidale con gli amministratori, approvandone i sistemi e gli atti ed assumendone nel tempo stesso la responsabilità.

Il fatto è che quell'Amministrazione, sia per il modo come è composta, sia per i suoi anormali procedimenti, sia infine pel contegno baldanzoso assunto, non può dare più affidamento di ben reggere la cosa pubblica.

Il sindaco, taluni assessori e due consiglieri sono stati ripetutamente sottoposti a procedimenti penali ed anche condannati.

Gravi furono le risultanze dell'inchiesta, da cui è emerso soprattutto che l'Amministrazione anzichè alla cura degli interessi pubblici, rivolge la sua attività al soddisfacimento di interessi personali e partigiani.

Si rammenta al riguardo la nomina deliberata dal Consiglio comunale e poscia annullata dal prefetto del vice segretario e del diurnista rispettivamente alle cariche di segretario e vice segretario del Comune, l'uno e l'altro circondati di non buona fama, il primo già condannato per oltraggio al pudore e poscia assolto per aver agito in condizioni di infermità mentale, ed il secondo già denunciato all'autorità giudiziaria per prevaricazione nella qualità di procuratore legale.

L'azione partigiana degli amministratori si rileva poi specialmente nell'applicazione delle prestazioni d'opera, le quali vengono richieste agli abitanti anche in casi non autorizzati dalle norme in in vigore - l'obbligo inoltre non viene imposto con equità di criterio, e, di più non tutti quelli dichiarati obbligati alle prestazioni, e che non si presentano, vengono poscia compresi nei ruoli per il pagamento del rispettivo lavoro in danaro.

Anche dopo l'inchiesta, l'Amministrazione ha persistito nel violare le leggi e nel ricusare ossequio alle pronuncie superiori, rinnovando deliberazioni già state annullate o cercando altrimenti di assicurarne gli effetti.

A tutto ciò si aggiunge la condotta oltraggiosa del sindaco verso le autorità, di fronte alle quali egli ha assunto atteggiamento sì ostile, da astenersi deliberatamente da avere rapporti con la sottoprefettua persino nella firma della corrispondenza.

Ed il contegno del sindaco, a cui consente la maggioranza consiliare, (mentre la minoranza si astiene dall'intervenire alle sedute), suona offesa al principio di autorità e aumenta la riprovazione e l'indignazione dei cittadini.

Gravi motivi desunti non solo dalla necessità della tutela degli interessi comunali, ma altresì dalle esigenze dell'ordine pubblico, rendono necessario ed urgente un provvedimento eccezionale che valga a ripristinare l'impero della legge allontanando gli amministratori dall'ufficio, del quale si sono resi indegni.

Mi onoro pertanto sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale, in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 agosto u. s.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Varese Ligure, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Valentino De Nero è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a bordo della R. nave *Dante Alighieri*, addì 3 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerato che per promuovere lo svolgimento delle Società operaie di mutuo soccorso si ravvisa opportuno stimolare regionalmente la gara fra tali organizzazioni;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È aperto un concorso nazionale a premi fra le Società operaie di mutuo soccorso, ed è ripartito in tre gare distinte fra le Società rispettivamente appartenenti alle seguenti regioni:

1° Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria;

2° Emilia, Toscana, Marche, Umbria e Lazio;

3° Abruzzi, Campania, Basilicata, Puglie, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il concorso sarà giudicato in base allo stato di fatto delle Società concorrenti alla data del 30 giugno 1913, tenendo conto dei vari coefficienti della loro importanza economico-sociale e specialmente della saldezza della loro compagine, della loro operosità, delle loro benemerenze, delle difficoltà reali e specifiche della loro costituzione e del loro funzionamento, della varietà delle iniziative intraprese, del contributo dato all'iscrizione dei propri soci alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, dei risultati ottenuti segnatamente per la previdenza in caso di malattie, e di ogni altra circostanza valutabile come elemento di considerazione.

Art. 2.

Sono stabiliti pel concorso nazionale i seguenti premi:

1° tre medaglie d'oro e lire mille per ogni medaglia;

2° tre medaglie d'argento e lire cinquecento per ogni medaglia;

3° tre medaglie di bronzo e lire duecentocinquanta per ogni medaglia;

4° quindici premi da lire duecento ciascuno.

Tutti i premi predetti sono assegnati in parti uguali a ciascuna delle tre gare regionali.

I premi che per una ragione qualsiasi non siano conferiti in una gara, possono, su proposta della Commissione giudicatrice del concorso, andare in aumento dei premi assegnati alle altre due gare o ad una di esse.

I premi in denaro possono essere versati direttamente alla Cassa Nazionale di previdenza a favore delle iscrizioni dei soci della Società premiata.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso anche le Società operaie di mutuo soccorso che alla data del 30 giugno 1913 non erano riconosciute giuridicamente secondo la legge 15 aprile 1886, n. 3818, purchè s'impegnino esplicitamente nella domanda di concorso, ad ottenere il riconoscimento giuridico. Se risultino premiate riceveranno il premio solo dopo che abbiano conseguito nel frattempo il riconoscimento giuridico.

Art. 4.

Le Società che intendano concorrere devono inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale del credito e della previdenza) non più tardi del 15 novembre 1913 la relativa domanda in carta libera corredata dei seguenti documenti:

1° statuto sociale vigente (almeno 5 esemplari). Per le Società riconosciute in base alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, al testo dello statuto deve seguire la dichiarazione del cancelliere del tribunale, attestante la conformità al testo depositato a norma della citata legge;

2° rendiconti consuntivi di ciascuno degli ultimi cinque anni di esercizio, o degli anni di esistenza della Società, se questa è costituita da meno di un quinquennio;

3° una relazione nella quale, premessi brevi cenni sulle origini e sullo svolgimento della Società, siano esposti i dati e le notizie necessarie ai fini del concorso a norma dell'art. 1 del presente decreto. Le Società inoltre che abbiano provveduto alla iscrizione collettiva dei propri soci alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai o ad incoraggiare l'iscrizione individuale dei soci alla Cassa stessa, dovranno indicare, nell'uno o nell'altro caso, i provvedimenti presi per assicurare la continuità dei versamenti alla Cassa da parte dei soci inscritti;

4° ogni altro documento che la Società concorrente reputi utile produrre nel proprio interesse.

Art. 5.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal ministro di agricoltura, industria e commercio e composta di due membri scelti fra i componenti il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, di un membro designato dalla Federazione italiana delle Società di mutuo soccorso, del direttore generale del credito e della previdenza e del direttore capo della divisione previdenza e assicurazioni sociali. Terrà l'ufficio di segretario il capo della sezione competente o altro funzionario in sua vece.

Il riassunto dei lavori della Commissione, con la motivazione delle deliberazioni da questa prese e con l'elenco delle Società premiate, sarà pubblicato nel *Bollettino di notizie sul credito e sulla previdenza.*

Art. 6.

Alla spesa occorrente per i premi in danaro e per le medaglie si provvederà con i fondi stanziati nel

capitolo 100 del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio 1913-1914.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a bordo della R. nave *Dante Alighieri*, addì 3 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con R. decreto del 22 giugno 1913:

Sentito il Consiglio superiore della magistratura:

Parietti Aldo, giudice di 2ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Cuvio, è tramutato al mandamento di Auronzo, con le stesse funzioni.

De Caro Cristoforo, giudice di 3ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Siderno Marina, in aspettativa per causa di infermità, è richiamato in servizio, a sua domanda, presso lo stesso mandamento di Siderno Marina.

Formisano Marcellino, giudice di 3ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Potenza, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per causa di infermità per sei mesi.

Pilia Pietro, giudice di 3ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Milis, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per causa di infermità per tre mesi.

Giaccone Giuseppe, giudice di 3ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Calatafimi, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per causa di infermità per quattro mesi.

Sala Italo, giudice di 3ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Muro Lucano, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per causa di infermità per tre mesi.

Massidda Carlo, vice pretore del mandamento di Ales, pel triennio 1913-915, è tramutato al mandamento di Bitti.

De Lieto Liborio, vice pretore del 9° mandamento di Napoli, è tramutato alla 1ª pretura urbana di Napoli.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1913-915:

Filomena Gaetano, nel mandamento di Verbicaro.

Maggiore Antonino, id. di Lipari — Calvanese Gennaro, id. di Torre Annunziata.

Bagnara Plinio, id. di Sampierdarena — Marano Giuseppe, id. di San Cipriano Picentino.

Derin Francesco, id. di Ghilarza — Bruzzo Attilio, id. di Sampierdarena.

Dellavalle Luigi, id. di San Salvatore Monferrato — Crivelli Pietro Pio, id. di San Severino Marche.

Vandetti Ernesto, id. di Gassino — Giacoboni Paolo, id. di Borgonovo Val Tidone.

Mazza Leone, id. di Sarno.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

De Stefano Nicasio, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Orsara di Puglia.

D'Alesio Michele, id. di Pianella.

Garibaldi Nicolò, id. del 5° mandamento di Genova.

Morreale Vincenzo, uditore vice pretore nel mandamento di Castellammare del Golfo, è tramutato al mandamento di Lercara Friddi, con le stesse funzioni.

Con decreto Ministeriale del 14 luglio 1913:

Goglio Aristide Attilio, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Catania, è destinato alla procura generale della Corte d'appello di detta città.

Cancellerie e segreterie.

Con R. decreto del 29 giugno 1913:

Matteoli Giulio, segretario della procura generale presso la Corte di appello di Messina, è nominato segretario di sezione della procura generale, sezione di Perugia.

Sbraccia cav. Francesco, vice cancelliere della Corte di appello di Venezia, adibito al servizio delle ispezioni, è, per merito, nominato segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Messina.

Zegretti cav. Ignazio, cancelliere del tribunale di Napoli, è, per anzianità congiunta al merito, nominato vice cancelliere della Corte di cassazione di Napoli.

Dagna Carlo, cancelliere del tribunale di Savona, è, per merito, nominato cancelliere di sezione della Corte d'appello di Milano.

Con decreti Ministeriali del 29 giugno 1913:

Sirianni dott. Guglielmo, cancelliere di sezione del tribunale di Santo Angelo dei Lombardi, è nominato vice cancelliere della Corte di appello di Venezia.

Fortuna Mauro, cancelliere del tribunale di Lagonegro, è nominato vice cancelliere della Corte di appello di Napoli.

Marras Mura Giovanni, cancelliere di sezione del tribunale di Chiavari, è nominato vice cancelliere della Corte di appello di Cagliari.

Columbano Bachisio, segretario della R. procura presso il tribunale di Pallanza, è nominato segretario di sezione della R. procura presso il tribunale di Milano.

Grignani Achille, sostituto segretario della procura generale presso la Corte di appello di Palermo, è nominato vice cancelliere della Corte di appello di Palermo.

Farruggia Giovanni, cancelliere del tribunale di Termini Imerese, è nominato cancelliere di sezione del tribunale di Palermo.

Urso Leonardo, segretario della Regia procura presso il tribunale di Modica, in aspettativa per infermità fino al 30 giugno 1913, è nominato vice cancelliere della Corte d'appello di Palermo.

Riolo Vincenzo, segretario di sezione della R. procura di Palermo, è nominato vice cancelliere della Corte di appello di Palermo.

Porta Cesare, cancelliere di sezione del tribunale di Biella, è tramutato al tribunale di Pinerolo.

Morra Giuseppe, cancelliere di sezione del tribunale di Campobasso, è tramutato al tribunale di Benevento.

Quaglia Pietro, cancelliere di sezione del tribunale di Casale, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Casale.

Ardizzone Mario, cancelliere di sezione del tribunale di Caltanissetta, è tramutato al tribunale di Catania.

Chiri Vincenzo, cancelliere di sezione del tribunale di Pinerolo, è tramutato al tribunale di Mondovì.

Tagliagambe Oreste, cancelliere di sezione del tribunale di Alba, è tramutato al tribunale di Chiavari.

Milla Vittorio, segretario di sezione della R. procura presso il tribunale di Venezia, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte di appello di Parma.

Azzolina Angelo, cancelliere di sezione del tribunale di Catania, è nominato segretario di sezione della R. procura presso il tribunale di Palermo.

Con R. decreto del 29 giugno 1913:

Scuderi Platania Giovanni, cancelliere di sezione del tribunale di Siracusa, è nominato segretario della R. procura presso il tribunale di Modica.

Santangelo Domenico, cancelliere di sezione del tribunale di Messina, è nominato cancelliere del tribunale di Mistretta.

Sammartano Giovanni, segretario della R. procura presso il tribunale di Termini Imerese, è nominato cancelliere del tribunale di Termini Imerese.

Marcucci Giuseppe, cancelliere di sezione del tribunale di Ancona, è nominato cancelliere del tribunale di Savona.

Folchi Goffredo, cancelliere del tribunale di Piacenza, è nominato cancelliere del tribunale di Mondovì.

I sottoindicati cancellieri di pretura e parificati sono promossi al grado di cancelliere di tribunale e gradi parificati e destinati negli uffici per ciascuno di essi rispettivamente indicati:

Aiola Francesco, cancelliere della pretura di Brancaleone Marina, per anzianità, cancelliere di sezione del tribunale di Gerace.

Buonagrazia Vittorio, cancelliere della pretura urbana di Livorno, per merito, segretario della R. procura presso il tribunale di Grosseto.

Fiori Pubblio, vice cancelliere del tribunale di Lucera, in servizio alla procura generale presso la Corte di appello di Roma, per merito, cancelliere di sezione del tribunale di Lucera.

Corsi Adolfo, cancelliere della pretura di Chiusi, per anzianità, cancelliere di sezione del tribunale di Ancona.

Di Maio Francesco, vice cancelliere del tribunale di Napoli, per merito, vice cancelliere della Corte di appello di Napoli.

Calvi Antonio, cancelliere della pretura di Albenga, per merito, segretario della R. procura presso il tribunale di Pallanza.

Sparolazzi Carlo, cancelliere della pretura di Chieri, per anzianità, segretario della R. procura presso il tribunale di Pinerolo.

Venghi Antonio, cancelliere della pretura di Novi Ligure, per merito, segretario della R. procura presso il tribunale di Venezia.

Codebò Ugo, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Genova, per merito, cancelliere di sezione del tribunale di Alba.

Ceccaroli Agostino, cancelliere della pretura di Valdobbiadene, per anzianità, segretario di sezione della R. procura presso il tribunale di Venezia.

Campogiani Giovanni, vice cancelliere del tribunale di Ancona, per merito, cancelliere del tribunale di Piacenza.

Franzoni Luigi, cancelliere della pretura di Iseo, per merito, cancelliere di sezione del tribunale di Biella.

Antonelli Antonio, cancelliere della pretura di Mondavio, per anzianità, segretario di sezione della R. procura presso il tribunale di Aquila.

Ferrari Adolfo, vice cancelliere del tribunale di Roma, per merito, cancelliere di sezione del tribunale di Ariano di Puglia.

Tarantino Luciano, cancelliere della pretura di Airola, per merito, cancelliere del tribunale di Lagonegro.

Vaccaneo Vincenzo, vice cancelliere del tribunale di Torino, per anzianità, cancelliere di sezione del tribunale di Modica.

Bianco Luigi, cancelliere della 3ª pretura di Genova, per merito, segretario della R. procura presso il tribunale di Termini Imerese.

Comolli Pietro, vice cancelliere del tribunale di Voghera, per merito, cancelliere di sezione del tribunale di Casale.

Motta Carlo, cancelliere della pretura di Castellazzo Bormida, per anzianità, cancelliere di sezione del tribunale di Lecce.

Elmi Fortunato, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Volterra, per merito, cancelliere del tribunale di Volterra.

Branchetti Pilade, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Pistoia, per merito, cancelliere di sezione del tribunale di Potenza.

Daidone Francesco, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Trapani, per anzianità, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Palermo.

Catera Giovanni, vice cancelliere del tribunale di Caltagirone, per merito, cancelliere di sezione del tribunale di Modica.

Rodelli Nicola, cancelliere della pretura di Ruvo di Puglia, per merito, cancelliere di sezione del tribunale di Bari.

Tidu Luigi, cancelliere della pretura di Guasila, per anzianità, cancelliere di sezione del tribunale di Lanusei.

Bielli Antonio, vice cancelliere del tribunale di Napoli, per merito, cancelliere di sezione del tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.

Costa Alfio, cancelliere della pretura di Agira, per merito, cancelliere di sezione del tribunale di Caltanissetta.

Mostacciolo Angelo, cancelliere della pretura di Carinola, per anzianità, cancelliere di sezione del tribunale di Campobasso.

Giacometti Secondo, cancelliere della pretura di Pontestura, per merito, cancelliere di sezione del tribunale di Casale.

Arbuffo Cesare, cancelliere della pretura di Pianezza, per merito, segretario della R. procura presso il tribunale di Trapani.

Ferri Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Pavia, per anzianità, cancelliere di sezione del tribunale di Matera.

Abati Francesco, cancelliere della pretura di Toscanella, per merito, cancelliere di sezione del tribunale di Siracusa.

Caniglia Vincenzo, vice cancelliere del tribunale di Chieti, per merito, cancelliere di sezione del tribunale di Messina, a decorrere dal 1° agosto 1913.

Con R. decreti del 29 giugno 1913:

Vero Giovanni, cancelliere della pretura di Monesiglio, è tramutato alla pretura di Murazzano.

Lolli Ettore, cancelliere della pretura di Casalbordino, è tramutato alla pretura di Vasto.

Flamini cav. uff. Gioacchino, cancelliere della pretura di Vitulano, applicato alla Commissione per la semplificazione dei servizi di cancelleria, è tramutato alla pretura di Brienza, continuando nella detta applicazione.

Salvestrini Dino, cancelliere della pretura di Auronzo, è tramutato alla pretura di Massa Marittima.

Geranzani Aristide, vice cancelliere del tribunale di Milano, è nominato cancelliere della pretura di Santa Maria della Versa.

Romanelli Eduardo, cancelliere della pretura di San Marco Argentano, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Fuscaldo, lasciandosi vacante, per l'aspettativa del cancelliere Romeo Giulio, il posto alla pretura di Cerchiara Calabra.

De Gruttis Francesco, vice cancelliere del tribunale di Benevento, è nominato cancelliere della pretura di San Demetrio nei Vestini.

Costa Giuseppe, cancelliere della pretura di Morbegno, è tramutato alla pretura di Casalbuttano.

Cappello Adolfo, cancelliere della pretura di Occhiobello, è tramutato alla pretura di Iseo.

Saracchi Virginio, cancelliere della pretura di Muravera, è tramutato alla pretura di Sesta Godano.

Ceccarelli Edmondo, cancelliere della pretura di Castelfranco Veneto, è tramutato alla pretura di Campiglia Marittima.

Feltrin Leonardo, cancelliere della pretura di Camposampiero, è tramutato alla pretura di Castelfranco Veneto.

Pettinelli Eugenio, cancelliere della pretura di Città della Pieve, è tramutato alla pretura di Offida.

Dragonetti Teodoro Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Bari, è nominato cancelliere della pretura di Montefalcone nel Sannio.

Bertinelli Giulio, vice cancelliere del tribunale di Castelnuovo Garfagnana, è nominato cancelliere della pretura di Bedonia.

Mignone Ernesto, cancelliere della pretura di Felizzano, ove non ha preso possesso, è tramutato alla pretura di Sant'Angelo a Fasanella.

La Piccirella Ernesto, cancelliere della pretura di Volturara Appula, è tramutato alla pretura di Biccari.
Mattera Luigi, cancelliere della pretura di Aritzo, è tramutato alla pretura di Cittanova.
Nebbia Emilio, cancelliere della pretura di Mombello Monferrato, è tramutato alla pretura di Occimiano.
Zona Luigi, cancelliere della pretura di Chiavenna, è tramutato alla pretura di Sestri Levante.
Aroldi Camillo, cancelliere della pretura di Castellamonte, è tramutato alla pretura di Pandino.
Lo Giudice Giuseppe, cancelliere della pretura di Campobello di Licata, è tramutato alla pretura di Cammarata.
Risso Giuseppe, cancelliere della pretura di Castelnuovo d'Asti, è tramutato alla pretura di Chieri.
Firpo Giovanni, cancelliere della pretura di Andora, è tramutato alla pretura di Albenga.
Badella Ferruccio, cancelliere della pretura di Montiglio, è tramutato alla pretura di Novi Ligure.
Serra Giov. Battista, vice cancelliere del tribunale di Avezzano, in servizio alla pretura di Airola per l'art. 22 della legge 18 luglio 1907, n. 512, è nominato cancelliere della pretura di Airola.
Salomoni Roberto, vice cancelliere del tribunale di Ferrara, è nominato cancelliere della pretura di San Giorgio di Piano.
Di Natale Giuseppe, cancelliere della pretura di Trivento, è tramutato alla pretura di Carinola.
Consigli Attilio, cancelliere della pretura di Busseto, è tramutato alla pretura di Rovigo.
Barpi Orso, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Busto Arsizio, è nominato cancelliere della pretura di Longarone.
Prati Alfredo, vice cancelliere del tribunale di Ferrara, è nominato cancelliere della pretura di San Giovanni in Persiceto.
Orlandini Ettore, cancelliere della pretura di Verbicaro, è tramutato alla pretura di Radda.
Achilli Luigi, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Spoleto, è nominato vice cancelliere del tribunale di Matera.
Cifelli Carlo, vice cancelliere del tribunale di Matera, è nominato cancelliere della pretura di Torricella Peligna.
Annibali Fausto, cancelliere della pretura di Monterubbiano, è tramutato alla pretura di Spoleto, lasciandosi vacante per l'aspettativa del cancelliere Alfieri Salvatore la pretura di Leonessa

Con decreto Ministeriale del 29 giugno 1913:

Ferrante Alfredo, cancelliere della pretura di Tollo, è nominato vice cancelliere del tribunale di Chieti.
Brandonisio Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Palmi, è nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Bari.
Alatri Gaetano, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Nuoro, è tramutato alla R. procura presso il tribunale di Busto Arsizio.
De Villa Pietro, cancelliere della pretura di Besa, è nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Nuoro.
Giglio Vito, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Bari, è nominato vice cancelliere del tribunale di Trani.
Albanese Pietro, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Cagliari, è nominato vice cancelliere del tribunale di Bari.
Baldino Erminio, cancelliere della pretura di Senis, è nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Cagliari.
Pinelli Carlo, vice cancelliere del tribunale di Rieti, è tramutato al tribunale di Castelnuovo Garfagnana.
Spadoni Giovenale, cancelliere della pretura di Poggio Mirteto, è nominato vice cancelliere del tribunale di Rieti.
Maggi Vincenzo, cancelliere della pretura di Chiari, ove non ha preso possesso, è nominato vice cancelliere del tribunale di Forlì.
Caroli Enrico, cancelliere della pretura di Procida, è nominato vice cancelliere del tribunale di Napoli.
Muzio Luigi, vice cancelliere del tribunale di Alessandria, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale di Genova.
Cravori Pacifico, cancelliere della pretura di Avigliana, è nominato vice cancelliere del tribunale di Torino.
De Salazar Gennaro, cancelliere della pretura di Cittanova, ove non ha preso possesso, è nominato vice cancelliere del tribunale di Roma.
Paganelli Silvio, cancelliere della pretura di San Marcello Pistoiese, è nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Pistoia.
Motetti Giovanni, vice cancelliere del tribunale di Torino, è tramutato al tribunale di Caltagirone.
Rolando Angelo, cancelliere della pretura di Santa Maria della Versa, è nominato vice cancelliere del tribunale di Voghera.
Sinatra Carlo, vice cancelliere del tribunale di Salerno, è tramutato al tribunale di Milano.
Caiazzo Francesco, cancelliere della pretura di Rocca d'Aspide, è nominato vice cancelliere del tribunale di Salerno.
Pietrosemolo Alfonso, cancelliere della pretura di Vasto, è nominato vice cancelliere del tribunale di Chieti.
Tangari Salvatore, vice cancelliere del tribunale di Alba, è tramutato al tribunale di Lucera.
Esposito Costantino, cancelliere della pretura di Petralia Soprana, è nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Trapani.
Agosta Sebastiano, cancelliere della pretura di Bistagno, è nominato vice cancelliere del tribunale di Alessandria, lasciandosi vacante, per la sospensione del vice cancelliere Ceni Giuseppe, il posto di cancelliere della pretura di Torre Orsaia.
Gentilini Giuseppe, cancelliere della pretura di Montefiorino, ove non ha preso possesso, è nominato vice cancelliere del tribunale di Avezzano.
Tallini Antonio, cancelliere della pretura di Radda, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale di Volterra.

Con R. decreto del 29 giugno 1913:

I sottoindicati aggiunti di cancelleria e segreteria giudiziarie sono nominati cancellieri di pretura e gradi parificati, e destinati negli uffici, per ciascuno di essi indicati:

Izzi Filippo, della pretura di Marcianise, per anzianità congiunta al merito, alla pretura di Vitulano.
Nola Pasquale, della pretura di Aversa, per merito, alla pretura di Sepino.
Buttinoni Francesco, della 6ª pretura di Milano, per merito, alla pretura di Chiavenna.
Bella Luigi, della pretura di Busachi, per anzianità, alla pretura di Busachi.
Barbalonga Eugenio, della procura generale presso la Corte d'appello di Palermo, per merito, alla pretura di Petralia Soprana.
Zinghirino Giuseppe, del tribunale di Catania, per merito, alla pretura di Floridia.
Fornasari Umberto, della 1ª pretura di Treviso, per anzianità, alla pretura di Arzignano.
Costa Angelo, della pretura di Rimini, per merito, al tribunale di Ferrara.
Fusacchia Cleto, della pretura di Rieti, per merito, alla pretura di Sant'Agata Feltria.
Marcucci Bruto, della 1ª pretura di Roma, per anzianità congiunta al merito, alla pretura di Poggio Mirteto.

Pellegrini Valentino, della 2ª pretura di Genova, per merito, alla pretura di Ceriana.
Maggio Francesco, della pretura di Rapallo, per merito, alla pretura di Calizzano.
Rovello Giuseppe, del tribunale di Caltanissetta, per anzianità congiunta al merito, al tribunale di Caltanissetta.
Siniscalchi Francesco, della R. procura presso il tribunale di Campobasso, per merito, alla pretura di Castropignano.
Conti Ferdinando, della Corte di cassazione di Roma, per merito, alla 3ª pretura di Genova.
Taverna Turribio, della 1ª pretura urbana di Roma, in servizio alla R. procura presso il tribunale di Monza, per anzianità congiunta al merito, al tribunale di Pavia.
Colombo Arnaldo, della pretura urbana di Livorno, per merito, alla pretura urbana di Livorno.
Fabbrini Vittorio, del tribunale di Padova, per merito, alla pretura di Tarcento.
Vacirca Lucio, del tribunale di Modica, per anzianità alla pretura di Regalbuto.
Morano Nicola, della 2ª pretura urbana di Roma, per merito, al tribunale di Ferrara.
Zanotti Giuseppe, della R. procura presso il tribunale di Salerno, per merito, alla pretura di Postiglione.
Favatà Giuseppe, della 3ª pretura di Napoli, per anzianità congiunta al merito, alla pretura di Procida.
De Socio Michele, della pretura di Benevento, per merito, alla pretura di Carovilli.
Acquaviva Giovanni, del tribunale di Salerno, per merito, alla pretura di Montemurro.
Fischetti Aristide, della pretura di Torre Annunziata, per anzianità congiunta al merito, alla pretura di Laurino.
Giordano Guido, della pretura di Sant'Anastasia, per merito, alla pretura di Laurenzano.
Piano Alfredo, della pretura di Campobasso, per merito, alla pretura di Rocca d'Aspide.
Zuppello Cesare, della pretura di Lentini, per anzianità congiunta al merito, alla pretura di Agira.
Lupo Giuseppe, della pretura di Bella, per merito, alla pretura di Sant'Arcangelo di Potenza.
Gagliano Carmelo, del tribunale di Nicosia, per merito, alla pretura di Raccuia.
Bosco Rodolfo, della pretura di Cicciano, per anzianità congiunta al merito, alla pretura di Chiusa di Pesio.
Costantini Domenico, del tribunale di Reggio Calabria, per merito, alla pretura di San Marco Argentano.
Rubei Romeo, della pretura di Gravina di Puglia, in servizio alla 5ª pretura di Roma, per merito, alla pretura di Toscanella.
Montani Pietro, della pretura di Teramo, per anzianità, alla pretura di Loreto Aprutino.
Daprà Fausto, della pretura di Costigliole d'Asti, per merito, alla pretura di Castelnuovo d'Asti.
Rossi Leopoldo, della Corte d'appello di Brescia, per merito, alla pretura di Chiari.
Astrua Protto Ovidio, della 7ª pretura di Torino, per merito, alla pretura di Avigliana.
Ronza Luigi, della 2ª pretura di Casale, per merito, alla pretura di Pontestura.
Morra Stefano, della pretura urbana di Torino, per merito, alla pretura di Valdieri.
D'Angelo Girolamo, della 3ª pretura di Palermo, per anzianità, alla pretura di Serradifalco.
Allora Carlo, della 3ª pretura di Roma, in servizio al tribunale di Biella, per merito, al tribunale di Alba.
Rosso Vittorio, del tribunale di Torino, per merito, al tribunale di Torino.
Bertonati Lorenzo, della 1ª pretura di Spezia, per anzianità congiunta al merito, alla pretura di Andora.
Sanfilippo Federico, della 3ª pretura di Roma, per merito, alla pretura di Valguarnera Caropepe.
Gialanella Angelo, della pretura di Montella, per merito, alla pretura di Trivento.
Bosi Antonio, della pretura di Giulianova, per anzianità, alla pretura di Casalbordino.
Scaraglio Carlo, della 2ª pretura di Alessandria, per merito, al tribunale di Alessandria.
Castelli Gustavo, della Corte d'appello di Ancona, per merito, alla pretura di Città della Pieve.
Giuffrè Giovanni, della pretura di Montemaggiore Belsito, per anzianità, alla pretura di Gangi.
Ponti Ettore, del tribunale di Spoleto, per merito, alla pretura di Mondavio.
Nicolanti Gioacchino, della pretura di Terni, per merito, alla R. procura presso il tribunale di Spoleto.
Minichelli Nicolò, della pretura di Caltanissetta, per anzianità, alla pretura di Caltabellotta.
Grazia Eligio, del tribunale di Roma, per merito, alla pretura di Rodi Garganico.
De Lodi Manfredo, della 1ª pretura di Milano, per merito, alla pretura di Busseto.
Franzoni Giovanni, della 1ª pretura di Genova, per anzianità congiunta al merito, alla pretura di Felizzano.
Sarvello Antonio, della R. procura presso il tribunale di Messina, per merito, alla pretura di Montalbano di Elicona.
Caselli Cleto, della 1ª pretura di Bologna, per merito, alla pretura di Castiglione dei Pepoli.
De Nino Giuseppe, della pretura di Arezzo, per anzianità, alla pretura di Chiusi.
Coppola Edoardo, della Corte d'appello di Napoli, per merito, al tribunale di Napoli.
Angelini Adriano, della procura generale presso la Corte di appello, sezione di Perugia, per merito, alla pretura di Amatrice.
De Luca Saverio, della pretura di Vasto, per anzianità congiunta al merito, alla pretura di Bomba.
Serafini Guglielmo, della 2ª pretura di Udine, per merito, alla pretura di Codroipo.
Lucarelli Giuseppe, della pretura di Agnano, per merito, alla pretura di Montecalvo Irpino.
Colucci Alfonso, del tribunale di Salerno, per anzianità, alla pretura di Ruffano.
Molinaro Giuseppe, del tribunale di Napoli, per merito, alla pretura di Tricarico.
Bevilacqua Giuseppe, del tribunale di Napoli, per merito, alla pretura di Verbicaro.
Dottole Raffaele della pretura di Gragnano, per anzianità, alla pretura di Avigliano.
Andreani Adolfo, della 1ª pretura di Perugia, per merito, alla pretura di Monterubbiano.
Rinaldi Francesco, della Corte di appello di Trani, per merito, alla pretura di Massafra.
Mascio Gabriele, della pretura di Solmona, per anzianità, alla pretura di Messer Marino.
Trepiccione Giovanni, della R. procura presso il tribunale di Napoli, per merito, alla pretura di Mirano, lasciandosi vacante, per la sospensione di Zannoni Luigi, il posto alla pretura di Fonni.
Amodio Emanuele, della pretura di Campagna, per merito, alla pretura di San Giovanni in Fiore.
Pinto Gennaro, della procura generale presso la Corte di appello di Napoli, per anzianità congiunta al merito, alla pretura di Cropalati.
Fracchiolla Lettieri Raffaele, della pretura di Monza, per merito, alla pretura di Canosa di Puglia.

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale (Servizio ragioneria)

ESERCIZIO 1913-1914

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO

e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

7ª decade - dal 1° al 10 settembre 1913.

	RETE			STRETTO DI MESSINA			NAVIGAZIONE		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio	13,741 (1)	13,648 (1)	+ 93	23	23	—	603	603	—
Media	13,741	13,634	+ 107	23	23	—	603	603	—
Viaggiatori	7,513,800 —	7,312,069 09	+ 201,730 91	9,500 —	9,045 14	+ 454 86	79,740 —	78,849 95	890 05
Bagagli e cani	322,020 —	305,731 79	+ 16,288 21	420 —	409 70	+ 10 30	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	1,753,220 —	1,709,885 86	+ 43,334 14	2,360 —	2,243 36	+ 116 64	10,260 —	10,190 53	69 47
Merci a P. V.	8,300,960 —	8,071,008 10	+ 229,951 90	7,720 —	7,346 77	+ 373 23	—	—	—
Totale	17,890,000 —	17,398,694 84	+ 491,305 16	20,000 —	19,044 97	+ 955 03	90,000 —	89,040 48	959 52

Prodotti complessivi dal 1° luglio al 10 settembre 1913.

	RETE			STRETTO DI MESSINA			NAVIGAZIONE		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Viaggiatori	47,219,704 —	46,170,133 14	+ 1,049,570 86	56,156 —	53,655 82	+ 2,500 18	450,360 —	444,042 19	+ 6,317 81
Bagagli e cani	2,094,930 —	1,992,765 15	+ 102,164 85	2,636 —	2,546 03	+ 89 97	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	9,825,868 —	9,628,365 90	+ 197,502 10	15,560 —	14,826 62	+ 733 38	65,640 —	64,789 89	+ 850 11
Merci a P. V.	52,395,498 —	51,261,126 14	+ 1,134,371 86	53,648 —	51,303 72	+ 2,344 28	—	—	—
Totale	111,536,000 —	109,052,390 33	+ 2,483,609 67	128,000 —	122,332 19	+ 5,667 81	516,000 —	508,832 08	+ 7,167 92

PRODOTTO CHILOMETRICO DELLA RETE.

	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Della decade	1,301 94	1,274 81	+ 27 13
Riassuntivo	8,117 02	7,998 56	+ 118 46

(1) Esclusi: la linea Cerignola stazione-città, ed i tronchi Confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago ed aggiunta la lunghezza (km. 8) del tronco « Vievola-Tenda » della linea Cuneo-Ventimiglia aperto all'esercizio il 7 settembre 1913 (O. S. N. 283 Bollettino ufficiale n. 36 del 1° settembre 1913).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

ERRATA-CORRIGE

A pagina 6272 ed a colonna terza, della *Gazzetta ufficiale* del Regno, 6 ottobre 1913, n. 232, nell'ultima iscrizione dello specchio, il cognome del marito dell'intestataria, venne per errore indicato per Tranchin*o* anzichè Tranchin*a*.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 9 ottobre 1913, in L. 101,05.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

8 ottobre 1913

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	98.36 35	96.61 35	97 41 24
3.50 % *netto* (1902)	97.83 33	96.08 33	96.88 22
3 % *lordo*	64.25 —	63.05 —	64 19 73

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I rappresentanti della Turchia e della Grecia per stabilire le condizioni della pace fra i due Stati si sono riuniti in Atene non per discutere, ma per la semplice presentazione delle contro-proposte turche. Il Governo greco ha incominciato ieri a studiarle e vedere se possano servire di base ai negoziati.

Il telegramma da Atene, 8, che di ciò riferisce, aggiunge:

L'esame del contro-progetto ottomano è necessario perchè esso modifica profondamente parecchi punti che parevano risolti e, riguardo alla questione dei beni *vakuf*, arriva fino, secondo quanto dicono i giornali, a toccare i diritti sovrani della Grecia.

L'ex ministro a Costantinopoli, Gryparis, parteciperà probabilmente ai negoziati, che saranno lunghi, essendo i poteri dei plenipotenziari ottomani limitati.

***

Dopo la firma del trattato di pace, i rapporti fra la Turchia e la Bulgaria sono divenuti più che amichevoli, intimi, dando così consistenza alle dicerie propagate della stampa serba e greca della esistenza di un trattato segreto turco-bulgaro di alleanza offensiva e difensiva.

A conferma della intimità stanno i seguenti telegrammi scambiatisi fra i due sovrani.

Lo Czar Alessandro telegrafò al Sultano:

Mi affretto a informare la M. V. che ho ratificato il trattato di Costantinopoli, firmato il 29 settembre tra la Turchia e la Bulgaria. Quest'atto metterà fine a tutte le divergenze antiche e recenti. Esso apre per i due paesi una novella èra di pace feconda, di benefica amicizia. Io sono, come il mio Governo, animato dal più vivo desiderio di fare ciò che dipenderà da noi per stabilire in avvenire tra i nostri due paesi relazioni di buon vicinato e di sincera e durevole cordialità. Non dubito che, partecipando al mio desiderio, la M. V. e la Sublime Porta ne seconderanno la realizzazione, la quale, dopo l'oblio dei mali dei nostri popoli, dovrà essere d'ora innanzi la base della prosperità e del futuro progresso.

Il Sultano ha risposto:

Ho ricevuto con vivo piacere il telegramma direttomi dalla M. V. col quale V. M. mi informa di aver ratificato il trattato di Costantinopoli. Avendo da parte mia ratificato il trattato non dubito che esso costituirà per i due paesi il preludio di un avvenire di felicità e di prosperità che servirà di base allo stabilirsi di relazioni cordiali e amichevoli tra le due nazioni. La M. V. può essere persuasa che io e il mio Governo lavoriamo alla realizzazione di questo intento.

Sull'atteggiamento della Bulgaria in caso di nuovi conflitti armati nei Balcani telegrafano da Costantinopoli all'*Echo de Paris*:

« Un alto personaggio bulgaro, che si trova a Costantinopoli e del quale non posso fare il nome, mi ha fatto le seguenti dichiarazioni: Noi non occuperemo i territori di Gumulgina e di Dedeagas che ci spettano in virtù del trattato di Costantinopoli finchè il conflitto turco-greco non sia risolto.

Il corrispondente desiderava sapere soprattutto se la Bulgaria si sarebbe unita alla Turchia contro la Grecia. Il personaggio bulgaro ha risposto: « Per ora ciò mi sembra inutile. I turchi sono più che sufficienti per aver ragione sulla Grecia ».

— E se le truppe turche traverseranno territori bulgari all'ovest della Maritza?

— Non potremo impedirlo dal momento che non occupiamo questi territori; siamo certissimi di una vittoria della Turchia.

— E la Serbia? È noto che esiste una alleanza difensiva fra la Grecia e la Serbia?

— Se la Serbia intervenisse nella guerra turco-greca allora noi bulgari usciremo dalla nostra neutralità e attaccheremo la Serbia. Della Rumania non abbiamo paura perchè non muoverà passo trattattandosi di ingrandire la Turchia con cui è in ottimi rapporti.

— È il trattato di Bucarest? è tutta la quistione della Macedonia che tornerà sul tappeto?

— Tanto peggio o piuttosto tanto meglio per la Bulgaria. Saranno i serbi e i greci che l'avranno voluto, obbligandoci a firmare il trattato di Bucarest.

***

I giornali francesi e spagnuoli commentano i brindisi scambiatisi l'altra sera a Madrid fra il Re Alfonso ed il presidente Poincaré; generalmente riconoscono che in essi non si trova traccia di quella alleanza cui pare che aspirasse la Francia.

L'accoglienza estremamente affettuosa fatta dal Re, dai ministri e dalla popolazione spagnola al Poincaré non si deve confondere con legami d'indole politica, meno che per il Marocco, nel quale le due nazioni agiscono di concerto per un interesse comune.

A tal riguardo la stampa madrilena è ben chiara e l'*Emparcial* scrive:

L'accoglienza fatta da Madrid al presidente della Repubblica francese è stata tanto lusinghiera per lui quanto per la Francia.

I brindisi del Re e del presidente della Repubblica francese offrono un eccezionale interesse, ma anzitutto è necessario rilevare il carattere che la popolazione madrilena ha dato alle accoglienze affettuose e cordiali fatte al rappresentante della nazione amica.

I brindisi pronunziati al Palazzo reale precisano, per quanto la discrezione protocollare lo permette, la portata dell'intesa franco-spagnuola; e l'allusione alle divergenze già appianate dimostra la lealtà francese e soprattutto la fiducia che tali divergenze franco-spagnuole si risolvano.

Se si precisera la sfera nella quale dobbiamo agire, la nostra sicurezza nell'avvenire si consoliderà e l'ottimismo entrerà nei cuori di tutti gli spagnuoli.

Il *Liberal* dà il benvenuto al presidente Poincaré che è venuto in Ispagna in nome della pace, del progreso e della democrazia ed aggiunge:

Il primo magistrato francese ci reca il pegno che potremo giungere ad un accordo fra i due popoli, ma non a concerti segreti.

***

Dispacci da Pekino confermano che tutte le potenze hanno riconosciuto la repubblica cinese.

Il riconoscimento avvenne subito dopo che Yuan-chi-Kai fu eletto a presidente e che per il tramite del Wai-Wa-Pu fece conoscere alle legazioni che il Governo cinese riconosce gli obblighi risultanti dai trattati.

***

Le ultime notizie dal Messico sono che ivi prosegue la guerra civile e che tanto i federali costituzionali che i ribelli si abbandonano ad atti di crudeltà. In proposito un dispaccio da Loredo (Texas), 8, dice:

Ieri a Torreon il generale messicano Alvarez, il suo stato maggiore e 125 uomini sono stati giustiziati per ordine del generale costituzionalista Francisco Stilla.

Secondo informazioni degne di fede i ribelli hanno preso a Torreon tutte le armi e l'artiglieria dei federali, dopo una battaglia di quattro ore, nella quale le perdite sono state considerevoli da entrambe le parti.

CRONACA ITALIANA

Per l'ordine nelle elezioni politiche. — S. E. il presidente del Consiglio ha inviato ai prefetti il seguente telegramma circolare:

« Ho rilevato che ai comizi elettorali partecipano individui con armi per servirsene a scopo di intimidazione, commettendo così l'abuso che l'art. 18 della legge di P. S. indica come motivo per la revoca delle licenze.

« Bisogna quindi esercitare la più severa vigilanza per scoprire coloro che nei detti comizi portano armi e ritirare e revocare loro immediatamente la licenza.

« Dispongo pure che, durante il periodo elettorale, non siano concesse altre licenze per porto di rivoltella.

« Il ministro: *Giolitti* ».

Ospite. — Iermattina, proveniente da Parigi, è giunto in Roma il principe turco Djemal Ed Dine effendi, accompagnato da Mouthar bey e dal seguito.

Hanno preso alloggio all'Hôtel del Quirinale.

Per la marina e il commercio. — A Genova, recentemente, per iniziativa d'un gruppo di benemerite personalità tutte intese al continuo rifiorimento della navigazione mercantile e di quanto vi si connette coi commerci, si è costituito un Comitato nazionale per la marina mercantile e il commercio marittimo.

Il programma della nuova istituzione si riassume nei seguenti capisaldi:

1° avviare le menti e sollevare i cuori verso il glorioso ideale di una grande Italia marinara;

2° chiamare a raccolta quanti uomini di lavoro e di studio pensano che la fortuna di un paese marinaro, come il nostro, debba pur venire dal mare;

3° costituire un grande fascio di forze operanti che sia assertore e propulsore della risurrezione della nostra marina mercantile;

4° agitare il principio che la marina ed il commercio marittimo debbano essere considerati dai pubblici poteri come uno dei più alti interessi nazionali;

5° promuovere l'organizzazione delle libere forze marinare in ogni città o regione marittima per indirizzarle ad un'opera comune di studio, di propaganda, di lavoro perchè al mare siano richiamate le maggiori energie pubbliche e private, perchè si inizi in Italia un nuovo periodo storico intenso di amore e di cura per le cose e la gente del mare, perchè allo sviluppo della nostra flotta mercantile corrisponda necessariamente un maggiore sviluppo dei traffici e degli scambi in entrata ed in uscita.

È questo un nobilissimo programma che avrà il plauso di ogni italiano.

Il Comitato, a cui sta a capo l'ing. comm. Nino Ronco, presidente del Consorzio del porto di Genova, già si è accinto alacremente alla sua nobile utilissima opera di lavoro e civiltà.

Feste verdiane. — Iersera, a Parma, si è inaugurato colla rappresentazione del *Rigoletto* in onore della memoria di Giuseppe Verdi, il teatro Reinach, completamente rinnovato.

Assisteva S. A. R. la principessa Laetitia vivamante festeggiata.

Gare aviatorie. — La terza ed ultima giornata delle gare di idroaereoplani nel circuito dei tre laghi lombardi, non è stata favorita dal tempo.

A Como i commissarî delle gare, causa il vento e la pioggia, hanno rinviato a stamane le gare di altezza e velocità.

Iersera venne offerto un banchetto in onore degli aviatori

Marina mercantile. — L'*Europa*, della Veloce, è giunto a New-York — Il *Bologna*, idem, è partito da Colon per gli scali dell'America centrale e l'Europa.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 7. — Il principe Guglielmo di Wied, candidato al trono albanese, e il principe Guglielmo Federico di Wied, sono giunti da Francoforte sul Meno.

COSTANTINOPOLI, 7. — La Porta ha dato il suo gradimento alla nomina di Tocheff a ministro di Bulgaria a Costantinopoli.

PECHINO, 8. — Il Giappone ha riconosciuto la Repubblica cinese un quarto d'ora dopo l'elezione di Yuan-Chi-Kai alla presidenza.

BUDAPEST, 8. — *Camera dei deputati.* — Si riprendono i lavori. In piazza del Parlamento regna calma completa. Nella sala sono presenti soltanto i deputati del partito del lavoro in numero completo, mentre il partito costituzionale, con a capo il conte Giulio Andrassy, in numero quasi completo, rimane negli ambulacri.

Dopo compiute le formalità, i membri del partito costituzionale col conte Andrassy alla testa, entrano nell'aula.

Il conte Andrassy chiede la parola e dice che il partito costituzionale formatosi recentemente crede suo dovere di spiegare in occasione dell'apertura della Camera dei deputati i motivi che rendono ad esso impossibile di partecipare alle sedute del Parlamento.

Egli e con lui tutta l'opposizione, sono del parere che il regolamento interno della Camera non sia valido. Il secondo motivo della loro assenza è che le offese contro il regolamento della Camera non sono ancora riparate e che infine l'opposizione è indignata per la istituzione della guardia parlamentare.

Le dichiarazioni dell'oratore avvengono tra grandi rumori.

Egli termina dicendo: Se venisse un presidente del Consiglio che volesse ristabilire l'ordine non con la forza ma per via legale, lo scopo sarebbe molto rapidamente raggiunto. Finchè ciò non sarà avvenuto la lotta è inevitabile.

Il presidente del Consiglio, conte Tisza, si alza per parlare. I membri del partito costituzionale lasciano l'aula tra grida di indignazione da parte dei membri del partito del lavoro, i quali gridano: Vergognatevi, voi che pretendete di essere dei cavalieri, non avete il coraggio di ascoltare l'oratore!

Il presidente pone all'ordine del giorno della seduta di domani le elezioni delle varie Commissioni, dei segretari, ecc.

CETTIGNE, 8. — È avvenuto un combattimento dalla parte di Giacovitza tra una banda albanese e i montenegrini. Questi hanno respinto gli attacchi e hanno poi occupato alcune posizioni strategiche allo scopo di difendere Giacova da eventuali attacchi.

COSTANTINOPOLI, 8. — È stato promulgato un iradé riguardante la smobilitazione. Si sono cominciate a compiere le modalità inerenti.

Il Re di Bulgaria ha diretto al Sultano un telegramma per felicitarsi per la conclusione di una pace soddisfacente tra le due parti.

BERLINO, 8. — Il *Wolffbureau* comunica:

I tentativi fatti da varie parti per dare una falsa interpretazione alle dichiarazioni che il principe Ernesto Augusto duca di Brunswik Lüneburg ha formulato in occasione del giuramento alla bandiera nella lettera che egli inviò al cancelliere dell'Impero, Bethmann Hollweg, sono assolutamente in contraddizione con le intenzioni del principe stesso.

Il principe ritiene che le dichiarazioni contenute nella lettera circa la promessa fatta nel giuramento alla bandiera siano così chiare e precise che nessuno abbia il diritto di fantasticare e travisare tali parole. Egli non comprende come qualcuno possa dubitare che tale promessa non debba rimanere valida anche dopo che egli è divenuto uno dei principi confederati tedeschi, visto che essa implica un impegno che è naturale per un principe confederato tedesco; egli si sente per conseguenza vincolato per sempre dalla sua promessa.

Le informazioni delle *Frankfurter Nachrichten* circa le trattative avanti il matrimonio del principe Ernesto Augusto con la principessa Augusta Vittoria, sono dunque infondate, come si apprende da Genunden e da Berlino.

Le trattative del cancelliere dell'Impero col duca di Cumberland e col principe Ernesto Augusto condussero ad un risultato completamente chiaro, che venne consacrato nella lettera del principe al cancelliere. La descrizione di una scena col principe Augusto Guglielmo è del tutto fantastica.

TOLEDO, 8. — Il Re e il presidente della Repubblica francese Poincaré sono saliti nel treno con gli infanti Alfonso, Ferdinando e Carlo.

Il presidente del Consiglio conte di Romanones, il ministro degli esteri, Lopez Muños, il ministro degli esteri francese Pichon, il generale Lyautey, il generale Beau de Moulin e i seguiti sono saliti in un altro scompartimento.

Il tempo è ridiventato bellissimo.

All'arrivo a Toledo, il Re e il presidente sono stati ricevuti dai governatori militare e civile, dal vescovo di Toledo in rappresentanza del cardinale primate di Spagna che si trova ammalato. Gli allievi della scuola militare schierati sul quai rendevano gli onori; il Re e il presidente li hanno passati in rivista e quindi hanno assistito al loro sfilamento. Poscia sono saliti in automobile per recarsi a visitare la città.

Il sindaco col Consiglio municipale ha salutato il presidente al suo ingresso in città.

La popolazione, accalcata sulle alture pittoresche che fiancheggiano la via che conduce alla manifattura d'armi, ha fatto al Re e al presidente Poincaré un'accoglienza calorosissima.

PARIGI, 8. — Il *New York Herald* ha da Gianina: Malcontenti dell'attitudine dell'Italia, che si sarebbe opposta alla unione dei territori puramente greci dell'Epiro alla madre patria, i commercianti di Santi Quaranta hanno deciso all'unanimità di cessare ogni relazione di affari con l'Italia e di non spedire più merci con vapori italiani. Un'eguale attitudine sarebbe stata adottata verso l'Austria-Ungheria.

CETTIGNE, 8. — Una banda albanese riunita dalla parte di Grasnitzi e Gachi, condotta dai famosi capi Bairam Sur e Roza bey, è entrata, or sono pochi giorni, nei territori serbi e montenegrini nei dintorni di Giacova.

Le truppe montenegrine, essendo state attaccate, hanno impegnato battaglia e hanno respinto gli albanesi, che sono fuggiti precipitosamente abbandonando il distretto di Gachi.

I montenegrini hanno avuto due morti e sei feriti. Le perdite albanesi sono sconosciute.

COSTANTINOPOLI, 8. — Il comandante Fethy bey, segretario generale del Comitato «Unione e Progresso» ed addetto militare a Parigi, è stato designato al posto di ministro di Turchia a Sofia.

CETTIGNE, 8. — Il 6 corrente gli albanesi hanno attaccato l'ala sinistra delle truppe montenegrine presso Gussinjie, dopo di che i montenegrini hanno operato un contrattacco.

I combattimenti, che continuarono anche ieri, furono straordinariamente violenti.

Le truppe montenegrine respinsero l'avversario inseguendolo. I montenegrini ebbero due morti e sei feriti. Si ignorano le perdite degli albanesi.

VIENNA, 8. — Secondo dispacci da Elbassan, nonostante la violenta resistenza degli insorti, questi sono stati respinti dal numero preponderante delle forze serbe. Ora le autorità militari serbe si accingono a punire nel modo più rigoroso tutti gli abitanti sospetti di aver partecipato all'insurrezione albanese.

A Ochrida centinaia di abitanti sono stati arrestati. 40 albanesi tra cui un bey sono stati condannati a morte dal tribunale di guerra e subito dopo fucilati. Distaccamenti di truppe serbe percorrono tutti i villaggi per sequestrare le armi che trovano e per arrestare tutti i sospetti di aver partecipato alla ribellione.

MADRID, 8. — Il Re, il presidente ed il seguito sono tornati a Madrid alle 6,30.

BELGRADO, 8. — I serbi essendo padroni della situazione al confine albanese e considerando la pace come ristabilita, hanno cominciato ieri il disarmo delle popolazioni albanesi.

GIANINA, 8. — L'*Agenzia d'Atene* comunica:

Si annunzia da Santi Quaranta che i negozianti stabiliti nel paese hanno deciso, in seguito alla politica antiellenica dell'Italia, di non dirigersi più alle fabbriche italiane, di non caricare più le merci sui piroscafi italiani, infine di rompere tutti i rapporti commerciali con l'Italia.

A tale scopo è stato firmato il seguente verbale:

I sottoscritti negozianti di Santi Quaranta, riunitisi oggi 20 settembre, presa in esame la questione epirota e l'attitudine ufficiale dell'Italia verso la popolazione dell'Epiro, tendente con tutti i mezzi a far passare come albanesi i paesi dell'Epiro che sono puramente greci, allo scopo di toglierli al seno della madre patria, la Grecia, e di riunirli al nuovo Regno albanese, abbiamo deciso di rompere ogni rapporto commerciale con l'Italia, di non viaggiare più e non caricare merci su piroscafi delle Compagnie italiane.

Il Governo greco sarà pregato di permettere ai piroscafi greci che fanno il servizio Corfù-Brindisi di fare scalo al nostro porto. Lo stesso avvertimento sarà dato ai rappresentanti commerciali di Trieste, per rendere noto alla Camera di commercio austriaca che le stesse misure sarebbero prese contro il commercio austro-ungarico nel caso che la politica austro-ungarica continuasse ad essere ostile agli interessi epiroti.

Il presente verbale sarà pubblicato in vari giornali del paese.

(Seguono alcune firme).

DUNDEE, 8. — Il primo lord dell'ammiragliato, Churchil, ha tenuto un discorso, nel quale ha stigmatizzato anzitutto la campagna di calunnie condotta contro alcuni membri del Gabinetto.

Trattando la questione dell'home rule, Churchil ha rimproverato agli unionisti di volere sostituire alle decisioni della maggioranza parlamentare la guerra civile e religiosa nell'Ulster, accompagnata dalla sedizione militare e dalla decisione di porre all'indice gli uomini che si iscrivono nell'esercito territoriale per difendere il suolo nazionale.

Se tale è già la situazione, adesso, nel mese di ottobre, quale sarà il 5 novembre quando sarà definitivamente approvato l'home rule?

Quale Governo sarebbe così debole, così pusillanime da cedere di fronte ad atti di violenza di una frazione qualsiasi della collettività?

Churchill mette in guardia le popolazioni dell'Ulster avvertendole che i loro compatrioti dell'Irlanda e il partito liberale sono in grado di rispondere vittoriosamente a ogni loro tentativo. Un partito può far votare l'home rule, ma non può esso solo condurlo al successo.

La pace è preferibile al trionfo, purchè sia pace onorevole.

L'attuale legge dell'home rule non è intangibile. Le leggi esistenti permettono di introdurvi modificazioni considerevoli, ma alla sola condizione che infine si raggiunga l'accordo.

BELGRADO, 9. — La Scupstina ha ripreso le sue sedute.

Il deputato Jovanovic ha presentato un progetto di legge per l'assegnazione gratuita di appezzamenti di terra alle famiglie dei soldati morti durante la guerra.

COSTANTINOPOLI, 9. — Si annuncia che il trattato di pace turco-bulgaro è stato ratificato.

COSTANTINOPOLI, 9. — Secondo informazioni da fonte sicura, la questione delle isole è stata eliminata dai negoziati diretti con la Grecia.

Nei circoli diplomatici la situazione è considerata con ottimismo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

8 ottobre 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare . .	758.71
Termometro centigrado al nord	26.6
Tensione del vapore, in mm.	14.71
Umidità relativa, in centesimi	57
Vento, direzione	da S
Velocità in km.	7
Stato del cielo.	coperto
Temperatura massima, nelle 24 ore	27.9
Temperatura minima, id.	18.9
Pioggia in mm.	—

8 ottobre 1913.

In Europa: pressione massima di 766 sui Balcani, minima di 747 sulla Inghilterra.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque diminuito di 1 mm. sulle regioni meridionali e di mm. altrove; temperatura in aumento; nebbie in Val Padana e qualche pioggierella; cielo ovunque vario.

Barometro: massimo a 764 sul versante orientale jonico, minimo di 757 in sulla Costa Azzurra.

Probabilità: venti intorno ad est sulle regioni settentrionali, del 2° quadrante altrove, forti sul Tirreno e Jonio; cielo nuvoloso con pioggie sulle regioni settentrionali e versante tirrenico, vario altrove; Tirreno agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 8 ottobre 1913

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	3/4 coperto	mosso	20 8	17 0
Sanremo	—		—	—
Genova	coperto	calmo	18 3	14 4
Spezia	coperto	calmo	21 7	15 6
Cuneo	piovoso	—	15 1	11 9
Torino	coperto	—	16 7	13 1
Alessandria	—	—	—	—
Novara	coperto	—	17 1	10 1
Domodossola	coperto	—	16 1	12 5
Pavia	coperto	—	18 9	12 6
Milano	coperto	—	18 5	13 2
Como	coperto	—	16 0	14 5
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	18 0	14 0
Brescia	coperto		20 3	14 5
Cremona	coperto		21 1	14 3
Mantova	3/4 coperto		20 0	14 0
Verona	coperto		20 8	13 5
Belluno	coperto	—	18 4	11 4
Udine	1/4 coperto		20 6	14 0
Treviso	coperto	—	21 4	13 9
Vicenza	coperto	—	20 9	14 6
Venezia	coperto	legg. mosso	20 8	16 0
Padova	coperto	—	21 3	14 9
Rovigo	coperto	—	22 6	15 1
Piacenza	nebbioso	—	29 7	14 1
Parma	piovoso	—	21 0	14 6
Reggio Emilia	coperto	—	21 4	15 2
Modena	nebbioso	—	22 3	15 s
Ferrara	nebbioso		23 2	16 2
Bologna	nebbioso	—	23 0	11 3
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/2 coperto	—	24 6	14 8
Pesaro	coperto	mosso	24 5	15 0
Ancona	3/4 coperto	legg. mosso	24 5	14 3
Urbino	3/4 coperto		20 0	15 4
Macerata	3/4 coperto	—	23 5	15 5
Ascoli Piceno	3/4 coperto		25 2	13 8
Perugia	3/4 coperto	—	22 6	16 0
Camerino	—		—	—
Lucca	coperto	—	23 2	14 0
Pisa	coperto	—	26 0	14 5
Livorno	coperto	calmo	25 0	17 5
Firenze	sereno		23 2	13 0
Arezzo	3/4 coperto		23 2	13 6
Siena	coperto	—	21 7	16 0
Grosseto	coperto	—	25 2	15 5
Roma	1/4 coperto	—	25 8	18 9
Teramo	coperto		26 2	13 1
Chieti	coperto	—	24 3	15 6
Aquila	1/4 coperto		21 9	9 8
Agnone	coperto	—	23 4	16 2
Foggia	3/4 coperto	—	29 8	16 5
Bari	1/4 coperto	mosso	24 4	17 6
Lecce	coperto		28 6	18 4
Caserta	1/4 coperto		27 6	19 6
Napoli	sereno	mosso	26 0	18 1
Benevento	nebbioso		27 7	12 9
Avellino	sereno	—	23 2	11 4
Mileto	1/4 coperto	—	33 0	15 2
Potenza	1/2 coperto	—	24 4	17 4
Cosenza	—		—	—
Tiriolo	sereno	—	29 0	12 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/2 coperto	mosso	30 2	19 6
Palermo	nebbioso	agitato	29 6	22 2
Porto Empedocle	sereno	mosso	26 8	22 0
Caltanissetta	sereno		27 7	21 0
Messina	1/4 coperto	calmo	26 3	21 2
Catania	nebbioso	calmo	26 3	18 7
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	1/4 coperto	calmo	25 8	19 0
Sassari	1/2 coperto	—	30 0	18 6

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*